Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 novembre 1941 - Anno XX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 12 NOVEMBRE 1941-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) Serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ». — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(4420)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 26 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1941-XIX, registro n. 21 Guerra, foglio n. 75.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Accordi Francesco di Cesare e di Pidazzoli Giulia, da S. Giovanni Persiceto (Bologna), guardia finanza R. guardia di finanza (*alla memoria*). — Elemento di pattuglia di vigilanza, aggredito di sorpresa al cippo terminale di confine da un plotone di marocchini, si difendeva strenuamente a colpi di bombe a mano, per assicurare la trasmissione telefonica dell'allarme ai posti di frontiera retrostanti, fino a che cadeva crivellato di ferite, fronte al nemico, al suo posto di onore. — Cippo di confine di di Ras Agedir, 19 giugno 1940-XVIII.

Allemand Aldo di Pietro e di Giuffrey Teresa, da Bardonecchia (Torino), caporal maggiore 3° reggimento alpini. — Ferito al viso e ad una gamba da scheggie di granata, mentre al comando di una pattuglia esploratori eseguiva, a contatto col nemico, una rischiosa ricognizione, rifiutava rietutamente di essere sgombrato, ed insisteva per essere lasciato al comando del nucleo ai suoi ordini, fatto oggetto ad intenso fuoco avversario. Acconsentiva a farsi trasportare indietro solamente allorchè le forze gli venivano meno. Esempio di alto senso del dovere, di sprezzo del pericolo e di grande spirito di sacrificio. — Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Arnaboldi Antonio di Luigi e di Dell'Oro Lucia, da Cantù (Como), fante 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Fante ardimentoso ed entusiasta, dopo aver respinto col fuoco del suo fucile mitragliatore una pattuglia nemica, che nella notte si era avvicinata con altre alle nostre linee, afferrata la propria arma si dava animosamente ad inseguirla, trascinando col suo impeto altri compagni. Raggiunte le immediate adiacenze di un forte nemico, mentre stava per puntare la propria arma contro una feritoia, una raffica di mitragliatrice lo colpiva a morte. — Forte Viraysse, 22 giugno 1940-XVIII.

Baldo Mario di Agostino e di Vaccaro Carlotta, da Genova, capitano 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Richiamato per istruzione, per un mese, chiedeva di partecipare col reggimento alle operazioni. Comandante della compagnia comando di un battaglione, durante un attacco, con audace iniziativa, si lanciava alla testa di pochi uomini contro una mitragliatrice che infliggeva dure perdite ad un reparto avanzato, riducendola al silenzio. Ferito due volte, dopo sommaria medicazione, persisteva nella lotta finchè colpito da granata nemica immolava la propria vita. — Castellar, 22 giugno 1940-XVIII.

Bonat Lorenzo fu Giovanni e di Berlinet Domenica, da Primiero (Trento), soldato 17° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Facente parte di un plotone in ardita ricognizione giungeva tra i primi sotto munite posizioni avversarie. Nel tentativo di guidare un nucleo di compagni sul tergo di un centro di fuoco, veniva colpito a morte. Prima di spirare incitava ancora i compagni a persistere nella lotta. — Conca di Larche, 23 giugno 1940-XVIII.

Gheri Antonio Maria fu Salvatore e di Manca Lucia, da Sarule, fante 37° battaglione mortai (*alla memoria*). — Servente di squadra mortai da 81, durante un combattimento si offriva per collegare il proprio plotone con un reparto fucilieri in azione. Assolto arditamente il compito, attraverso zona intensamente battuta da artiglieria e mitragliatrici, veniva sulla via del ritorno, mortalmente ferito. Sforzandosi e trascinandosi cercava raggiungere il proprio reparto per riferire. Decedeva poi il giorno successivo. — Monte Aine - Breglio 20 giugno 1940-XVIII.

Chinca Secondo fu Innocenti e di Briselli Francesca, da Fivizzano (Apuania), alpino 2° reggimento alpini (*alla memoria*). — Porta arma tiratore, mentre con la sua squadra guadava un torrente per agevolare l'attacco alla compagnia, veniva mortalmente ferito da mitragliatrice. Nel culto della propria arma e comprendendone tutto il valore, si trascinava sino al caposquadra, al quale consegnava il fucile mitragliatore. In questo estremo rito, esalava il magnanimo spirito. — Valle Ubaye, 23 giugno 1940-XVIII.

Danti Febo fu Italo e di Luccacini Maria, da Volterra, fante 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Durante un attacco contro munita posizione nemica, ferito da scheggia di granata, dopo sommaria medicazione, perseverava impavido nella lotta finchè, colpito una seconda volta, a morte, incitava i compagni al grido: « Avanti, viva l'Italia ». — Pressi di Castellar, 22 giugno 1940-XVIII.

Degli Alberti Carlo di Giuseppe e di Gazzotti Ernesta, da Gabarga (Varzi), artigliere 28° reggimento artiglieria (*alla memoria*). — Conducente salmerista era di esempio ai compagni per zelo e fervore nell'adempimento delle sue mansioni. In un servizio di rifornimento, caduto il mulo, prendeva a spalle il basto ed il carico dei viveri e seguitava la marcia resa estremamente penosa da bufera di neve e contrastata da tiri di artiglieria. Ferito, non piegava e con tenace volere perseverava nel generoso sforzo per non far mancare i viveri ai compagni. Colpito una seconda volta, consacrava col sacrificio della vita i suoi alti sentimenti di dovere e di cameratismo. — Colle delle Munie, 25 giugno 1940-XVIII.

De Bartolo Cataldo di Leonardo e di Maiorana Giuseppina, da Cirò (Cantanzaro), caporale VIII settore G. a. F. (*alla memoria*). — Comandante di un forte nucleo campale dislocato in alta montagna, avuta la sensazione di una infiltrazione nemica, incurante del fuoco violento delle artiglierie e mortai nemici, si spingeva avanti con la sua mitragliatrice per rintuzzare col fuoco l'iniziativa avversaria. Colpito da una granata nemica, con stoicismo, ordinava agli uomini del suo gruppo di portarsi sempre più avanti, riuscendo così ad eliminare il tentativo del nemico. Decedeva sul posto e nelle sue ultime parole si dichiarava contento di immolare la sua giovinezza per gli ideali supremi della Patria. Esempio fulgido di elevato senso del dovere, di profonda abnegazione e di luminose virtù militari. — Passo Balapore, 23 giugno 1940-XVIII.

Di Punzio Pasquale di Giuseppe e di Culvara Cosima, da Torre S. Susanna (Taranto), ardito 90° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Ardito fra gli arditi, in tre giorni di combattimento era esempio di audacia e spirito aggressivo in ripetuti assalti. Ferito, rifiutava ogni cura perseverando nella lotta, finchè colpito una seconda volta, cadeva sui reticolati mentre incitava i compagni al grido: « avanti, viva l'Italia ». — Passo Paradiso - La Colla - Garavan - Mentone, 27 giugno 1940-XVIII.

Dominici G. Battista fu Matteo e di Benedetta Morello, da Licata (Agrigento), capitano 43° battaglione coloniale (*alla memoria*). — Comandante della retroguardia di una colonna, assaltato da un gruppo di autoblinde nemiche che tentavano di sopraffarlo, reagiva con sommo valore, animando ed entusiasmando i dipendenti con l'esempiò del proprio coraggio e del proprio ardire. Ferito a morte, mentre difendeva strenuamente la posizione e mentre impartiva le ultime disposizioni per il conseguimento del successo finale, fino all'ultimo, dava prova di serenità e di grande spirito di sacrificio. — Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

Fais Pietrino di Raineri e di Fadda Celestina, da Guamaggiore (Cagliari) guardia di finanza tenenza R. G. F. Ventimiglia (*alla memoria*). — Appartenente a nucleo confinario, otteneva di partecipare ad un colpo di mano con un plotone arditi. Con ardimento, assaltando fra i primi la posizione nemica, riusciva con bombe a mano a fugarne i difensori. Colpito a morte esprimeva tutta la sua fierezza di offrire così la vita alla Patria. — Castel del Lupo, 14 giugno 1940-XVIII.

Fioravanti Cleto di Francesco e di Brogia Teresa, da S. Antonio Romano (Roma), sottotenente 89° reggimento fenteria (*alla memoria*). — Addetto ai collegamenti di battaglione, incaricato di recapitare una comunicazione urgente, allo scopo di adempiere la sua missione nel minor tempo possibile, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere attraversava un tratto di terreno violentemente battuto dal tiro nemico. Colpito a morte si preoccupava solamente di consegnare l'ordine ad un fante, perchè lo recapitasse a destinazione. Ponte S. Luigi, 23 giugno 1940-XVIII.

Funedda Luigi fu Teodoro e fu Sunami Maria, da Sinimda (Oristano) fante 420 reggimento fanteria (alla memoria). — Durante una azione per la conquista di posizione fortificata era costante esempio di sereno valore. Volontariamente, con altri animosi, affrontando intenso fuoco di mitragliatrici, apriva con pinze tagliafili un varco nei reticolati, e si gettava fra i primi all'attacco. Mortalmente colpito da scheggia di granata, rifiutava ogni soccorso per non distogliere i compagni, e stoicamente donava la generosa vita con supremo palpito di amore alla Patria. — Passo Treittore, 22-23 giugno 1940.

Gentile Roberto di Giovanni e di Ponzio Anna, da Taranto, caporal maggiore 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Graduato della compagnia comando reggimentale, latore di un ordine, dopo averlo consegnato al comando di una compagnia arditi, si univa al reparto stessa per partecipare ad un attacco. Sotto violento fuoco nemico dava prova di ardire e di fede incurando i compagni con la parola e con l'esempio, finchè colpito a morte cadeva gridando: « Avanti Savoia ». — Les Granges S. Paul, 22 giugno 1940-XVIII.

Gnecco Ettore di Federico e di Solari Clementina, da Genova, tenente 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — In lunga licenza, otteneva di essere richiamato al reggimento per prender parte alla guerra. Comandante di plotone fucilieri in attacco contro posizione fortemente organizzata, guidava il reparto con impetuoso ardore. Colpito a morte, serbava alto lo spirito e rivolgeva il suo estremo pensiero al reggimento e con commosse parole ne salutava la tanto amata bandiera. Passo Biancavia, 22 giugno 1940-XVIII.

Graziani Bruno fu Graziano e di Grandi Ernesta, da Genova-Rivarolo, carrista 1° reggimento fanteria carrista (*alla memoria*). — Pilota di carro leggero, incurante della forte reazione avversaria, leggermente ferito si dichiarava pronto a nuova prova. Nuovamente colpito da scheggie di granata, serenamente spirava col nome della Patria sulle labbra. — Colle Moncenisio, 24 giugno 1940-XVIII.

MACCIO' Luigino fu Stefano e fu Piccardo Teresa, da Masone (Genova), fante 42° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Durante un'azione per la conquista di posizione fortificata, era costante esempio di sereno valore. Volontariamente, con altri animosi, affrontando intenso fuoco di mitragliatrici, apriva con pinze tagliafili un varco nei reticolati, e si gettava fra i primi all'attacco. Mortalmente colpito da scheggia di granata, rifiutava ogni soccorso per non distogliere i compagni, e stoicamente donava la generosa vita con supremo palpito di amore alla Patria. — Passo Treittore, 22-23 giugno 1940-XVIII.

Maschi Ettore di Attilio e di Borsani Natalina, da Milano, fante 42° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Costante esempio di ardimento, sotto violento tiro nemico si offriva per aprire con pinze tagliafili, un varco nei reticolati, e si gettava fra i primi all'attacco. Mortalmente colpito, rifiutava i soccorsi per non distogliere i compagni dal loro compito, ed aveva nobili parole di devozione alla Patria. — Passo Traittore, 22-23 giugno 1940-XVIII.

Milan Bruno di Agostino e di Miglioranza Costanza, da Scorze (Venezia), bersagliere XXVIII settore di copertura (*alla memoria*). — Elemento di una pattuglia di vigilanza, aggredito di sorpresa al cippo terminale di confine da un plotone di marocchini comandati da un ufficiale, si preoccupava solo di dare l'allarme per telefono ad un posto di frontiera arretrato. Catturato già ferito e trascinato in territorio nemico, reagiva disperatamente, tanto che veniva più volte pugnalato ed abbandonato cadavere sulla strada. — Cippo di confine di Ras Agedir, 19 giugno 1940-XVIII.

Minaglia Paolo di Giobatta e di Barbagelato Barbara, da Montoggio Genova, fante 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta mortaio da 45, individuata una mitragliatrice che ostacolava il progresso dell'attacco del plotone fucilieri, animosamente si lanciava avanti, postava la propria arma e con nutrito fuoco neutralizzava quella avversaria. Ferito, perseverava nell'azione, finchè, colpito una seconda volta, cadeva valorosamente sulla propria arma. — Passo Biancavia, 22 giugno 1940-XVIII.

Monticelli Pietro di Aldo e di Radrizzoni Natalina, da Milano, fante 42° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Costante esempio di ardimento, sotto violento tiro nemico, si offriva per aprire, con pinze tagliafili, un varco nei reticolati, e si gettava fra i primi all'attacco. Mortalmente colpito, rifiutava i soccorsi per non distogliere i compagni dal loro compito, ed aveva nobili parole di devozione alla Patria. — Passo Treittore, 22-23 giugno 1940-XVIII.

Nebuloni Luigi di Ernesto e di Serini Orsola, da Vittuone (Milano), fante 42° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta arma di mortaio d'assalto, individuato dal nemico e gravemente ferito, rifiutava più volte di abbandonare il suo posto di combattimento, solo preoccupato della propria arma e dell'azione in corso. Decedeva poi all'ospedale stoicamente sopportando ogni sofferenza ed auspicando ai vittoriosi destini della Patria. — Monte Razet, 22 giugno 1940-XVIII.

Palummo Gennaro di Angelo e fu De Luca Teresa, da Cotura (Cosenza), soldato 17° reggimento fanteria (*alla memoria*). — In ardita ricognizione con la sua squadra, giunto per primo presso le posizioni avversarie, sotto violento fuoco di artiglieria tentava con lancio di bombe, di aprirsi un varco fra i reticolati. Aggirata la squadra da gruppi mobili nemici, sosteneva lotta animosa, finchè colpito a morte cadeva sul campo con l'arma in pugno. — Larche, 23 giugno 1940-XVIII.

Pancetti Matteo di Raffaello e di Canini Maria, da Lucca, alpino 2° reggimento alpini (*alla memoria*). — Durante il combattimento nel quale si era prodigato con esemplare dedizione, veniva colpito da proietto che gli amputava gli arti inferiori. Soccorso, rifiutava l'assistenza, incitando i compagni a proseguire verso gli obiettivi e con stoica serenità sopportava le sofferenze sino al trapasso. — Foillouze, 23 giugno 1940-XVIII.

Petix Giuseppe di Salvatore e di Prestivo Vincenza, da Montevoro (Caltanissetta), geniere 2° reggimento genio (*alla memoria*). — Addetto ad una stazione radio, sotto violento fuoco di artiglieria e mortai, sprezzante del pericolo, si prodigava nell'adempimento del suo compito. Ferito ad un braccio continuava impavido la sua missione, finchè colpito moltalmente una seconda volta, cadeva accanto al suo apparecchio. — I Colletti, 22 giugno 1940-XVIII.

Poletti Augusto fu Enrico e di Ferrari Angela, da Felonica Po (Mantova), fante 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Fante del nucleo informativo reggimentale, otteneva di far parte di una squadra arditi in un attacco di munita posizione. Caduto il comandante della squadra, assumeva il comando incitando i fanti con l'esempio e con la parola. Colpito a morte, con animo fermo e sereno, rivolgeva nobili parole al suo colonnello ed ai suoi compagni. — Les Grances St. Paul, 22 giugno 1940-XVIII.

Riva Attilio di Giuseppe e di Francesconi Vittoria, da Udine, colonnello 15° reggimento art. C. A. — Comandante di raggruppamento sagace ed esperto, intervenne in tutte le operazioni di guerra con le sue artiglierie, con ardimento e prontezza. Soldato generoso e valoroso, restò fra i suoi artiglieri incurante di un grave male che, inesorabilmente, recideva poi fulmineamente la sua esistenza. Bella figura di comandante e di soldato, chiudeva la sua vita rivolgendo il proprio pensiero alla Patria e al reggimento. — Monte Erisetta, 10-25 giugno 1940-XVIII.

Salerno Salvatore di Francesco e di De Caro Caterina, da Palermo, soldato 18° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta ordini di battaglione, dovendo recapitare una urgente notizia al comando del reggimento, non esitava ad attraversare una zona fortemente battuta dal tiro nemico per assolvere il compito. Ferito da scheggia, non si arrestava; colpito una seconda volta e mortalmente, sacrificava la propria esistenza al compimento del proprio dovere. — Colle della Maddalena, 22 giugno 1940-XVIII.

Sengiali Paolo fu Geremia, da Cadice al Cornoviglio (Apuania) caporale 4° reggimento artiglieria alpina (*alla memoria*). — Di pattuglia per individuare una batteria nemica, si spingeva in terreno fortemente battuto, portandosi, per meglio assolvere il compito, sino a breve distanza da un centro di fuoco. Colpito da raffica di mitragliatrice, consacrava col sacrificio della vita la sua fervida fede. Volontario di due guerre, era accorso dall'estero alla voce della Patria. — Monte Piagù, 19 giugno 1940-XVIII.

Tancredi Vincenzo di Alfredo e di Graziani Amalia, da Roma, caporal maggiore 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Graduato della compagnia comando di battaglione, latore di un ordine a reparti avanzati, assolveva il compito con sprezzo del pericolo sotto intenso fuoco di artiglieria e mitragliatrici. Ferito proseguiva nella sua missione, finchè, colpito nuovamente, faceva olocausto della sua vita nel compimento del dovere. — Passo Biancavia, 22 giugno 1940-XVIII.

Uglietti Luigi di Onigi e di Perotti Lucrezia, da Pernotte (Novara), soldato 92° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Segnalatore di compagnia, raggiungeva volontariamente sotto intenso fuoco di artiglieria nemica, il proprio comandante di reparto e lo seguiva con dedizione nelle successive fasi d'attacco a munitissime posizioni nemiche, dando prova di non comune valore personale. Gravemente ferito, tentava di continuare a combattere ma cadeva ben presto dissanguato. — Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Visco Gennaro di Roberto e di Russo Angelina, da Napoli, sergente 90° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di squadra fucilieri, visto il reparto immobilizzato da tiro di mitragliatrici, con generoso ardire si lanciava con pochi fanti contro le armi nemiche per ridurle al silenzio. Ferito alla testa, continuava nel compito volontariamente assunto, e con mirabile forza d'animo, nell'impossibilità di parlare, col braccio teso additava ai dipendenti la meta. Colpito una seconda volta, mortalmente, raccoglieva con l'ultimo sforzo le stremate energie per nuovamente incuorare i suoi fanti. — La Colle, 22 giugno 1940-XVIII.

Vittiglio Antello di Giuseppe e di Abruzzese Enrichetta, da Marsiglia, caposquadra 33° battaglione CC. NN. (*alla memoria*). — Volontario in servizio di collegamento fra il battaglione ed il comando di reggimento, ostacolato nell'assolvimento del compito da mitragliatrici di un'opera di difesa, con mirabile ardire tentava, con lancio di bombe a mano, di neutralizzare l'azione. Colpito mortalmente, serbava elevato il senso del dovere, ed invitava un compagno a segnalare immediatamente al comando l'esistenza dell'opera, ostacolo per l'adempimento della missione. — Ponte S. Luigi, 23 giugno 1940-XVIII.

Zandonai Giovanni di Roberto e di Cont'Angela, da Villa Lagarina (Trento), soldato 18° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta ordini di battaglione, comandato a recapitare una comunicazione urgente all'osservatorio reggimentale avanzato, animosamente adempiva la sua missione, incurante dell'intenso fuoco di artiglieria nemica. Ferito da scheggie di granata, con magnanimo sforzo, proseguiva il cammino. Colpito una seconda volta consacrava con la morte l'eroico sacrificio. — Tete-Dure, 23 giugno 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Albanese Leonardo di fu Domenico e di Albanese Maria, da Cittanova, soldato 92° reggimento fanteria. — Porta fucile mitragliatore, visto cadere gravemente ferito un compagno di squadra e visti infruttuosi, pel tiro preciso di mitragliatrice avversaria, alcuni tentativi di soccorso, si slanciava deciso in soccorso del ferito, riuscendo a trasportarlo in posizione sicura. Bello esempio di cameratismo e sprezzo del pericolo. — Colle Ballailleres, 22 giugno 1940-XVIII.

Alcomanno Giovanni di Giuseppe e di Noto Antonina, da Palermo, sergente 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di squadra fucilieri guidava arditamente i suoi uomini all'assalto di un centro di fuoco che, con audacia e bravura era riuscito ad aggirare. Ferito mortalmente, conservava inalterati l'ardore e lo spirito, immolando la propria vita alla Patria. — Le Vigne, 22 giugno 1940-XVIII.

Amati Giuseppe di Samuele e di Mangearidi Chiara da Fasano (Brindisi), sottotenente 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di plotone mortai d'assalto in accompagnamento di reparti fucilieri avanzati, preso sotto violento e aggiustato tiro di artiglieria nemica, sosteneva il combattimento con esemplare valore, non cambiando posizione per non interrompere l'appoggio ai fucilieri. Colpito a morte, incitava ancora i suoi fanti al combattimento. — La Colle, 22 giugno 1940-XVIII.

Artsi Giovanni fu Ernesto, da Cremona, fante 17° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandato a portare munizioni ad un reparto avanzato, sotto intenso fuoco di artiglierie avversarie, assolveva il compito con sereno sprezzo del pericolo. Colpito a morte, sempre teso lo spirito all'adempimento del dovere, incitava i compagni a proseguire sollecitamente per non far mancare le munizioni al reparto. — Larche, 24 giugno 1940-XVIII.

Baldiraghi Luigi di Giuseppe e di Razzini Carmela, da Milano, geniere IX reparto misto del Genio G. a. F. — Facente parte di una squadra specialisti incaricata di riattivare una linea interrotta dal bombardamento nemico, benchè ferito ad una mano da scheggia di granata esplosa a breve distanza, rimaneva al suo posto di lavoro, coadiuvando il proprio caposquadra, anch'esso ferito, fino a che il collegamento non era ripristinato. Il giorno successivo, ancorchè coll'arto quasi immobilizzato, si offriva di far parte della squadra guardafili incaricato di riparare altra linea interrotta, in una zona scoperta e fortemente battuta dal fuoco avversario. Fulgido esempio di attaccamento al dovere, di ardimento e di spirito di sacrificio. — Gran Croce del Moncenisio e Piccolo Moncenisio, 21-23 giugno 1940-XVIII.

Beltrandi Battista di Battista e di Beltrandi Caterina, da Sambuco (Cuneo), caporale 2° reggimento alpini (*alla memoria*). — Comandante di squadra esploratori, si spingeva animosamente in terreno battuto dalle armi nemiche. Ferito gravemente, passati gli ordini al vice comandante, con supremo sforzo assolveva il compito di riferire sulla missione affidatagli. Cedeva poco dopo alla morte, esprimendo la propria fierezza per il dovere compiuto. — Vallon de Chillot, 23 giugno 1940-XVIII.

Bertelli Alvaro di Alfredo e Rossi Eletta, da Roccalbenga (Grosseto), fante 21° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Conducente di batteria d'accompagnamento, durante un intenso tiro di artiglieria che investiva i quadrupedi della batteria, accorreva per trarre in salvo il proprio mulo. Colpito mortalmente da granata, veniva raccolto mentre ancora stringeva fra le mani il guinzaglio del quadrupede. Stoicamente sopportando le sofferenze, aveva negli ultimi istanti parole di rammarico per dovere lasciare i compagni e il reggimento, ed esprimeva fervido auspicio per la vittoria. — Val Sorba, 24 giugno 1940-XVIII.

Boccalatte Costantino di Luigi e di Scarone Angela, da Torino, maggiore 3° reggimento alpini. — Comandante di un battaglione alpini e di una batteria cc. nn. dislocati in alta montagna lungo la linea di confine, attraverso asperrime difficoltà di terreno e di clima, guidava la colonna alla rapida conquista degli obiettivi assegnatigli in Valle dell'Arc. — Roccia Melone-Valle Ribon-Bessans, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Boiocchi Antonio fu Paolo e di Romati Angela, da Grotta d'Adda, fante 17° reggimento fanteria (*alla memoria*). — In servizio di porta munizioni ad un reparto avanzato, sotto violento fuoco nemico, era di esempio ai compagni per sprezzo del pericolo. Nel suo generoso servire, colpito a morte, lasciava la vita sul campo. — Larche, 24 giugno 1940-XVIII.

Bonelli Francesco fu Giovanni e di Briatore Emilia, da Vicoforte (Cuneo), fante 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta munizioni di squadra mitraglieri, sotto violento fuoco nemico, si prodigava instancabilmente per rifornire l'arma ed assicurare la continuità di fuoco. Colpito da raffica di mitragliatrice, trovava, come il padre nella grande guerra morte gloriosa sul campo. — Colle Sautron-Forte Viraysse, 22 giugno 1940-XVIII.

Calvi Adolfo di Giobatta e di Coralli Alisa, da Treviglio, caporal maggiore 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di una squadra, durante un attacco di munite posizioni nemiche conduceva con ardire e perizia il suo reparto. Inceppatasi la mitragliatrice si lanciava arditamente alla testa dei suoi uomini all'assalto e cadeva colpito a morte. — La Colle, 22 giugno 1940-XVIII.

Cammarata Stefano di Giuseppe e di Bini Maria, da Alcano (Trapani), caporale 92° reggimento fanteria. Vice comandante di squadra mortai, ferito durante un violento bombardamento, rimaneva al proprio posto per sostituire il caposquadra, anch'esso ferito gravemente. Esempio di alto senso del dovere e sereno coraggio. Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Cannata Giorgio di Saverio e di Viola Francesca, da Modica (Ragusa), soldato 18° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Conducente salmerista, era di esempio ai compagni per zelo e fervore nell'adempimento delle sue mansioni. Caduto il quadrupede, d'iniziativa raggiungeva il reparto, per prendere parte, quale fuciliere, alla battaglia. Dava così per due giorni il generoso tributo, e lo coronava con l'offerta della vita alla Patria. — Larchè, 24 giugno 1940 anno XVIII.

Carminati Marcello di Giuseppe e di Ronzoni Angela, da Calcinate (Treviglio), caporale 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di squadra fucilieri, durante l'attacco ad una forte posizione, si lanciava contro un nido di mitragliatrici. Ferito a morte spirava serenamente inneggiando all'Italia, al Re, al Duce. — La Colle 22 giugno 1940-XVIII.

Carrega Pietro di Vincenzo e di Guassardi Cristina, da Fezzano (Massa Carrara), maresciallo ordinario 41° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di un plotone armi d'accompagnamento, dava valido appoggio di fuoco ad un reparto duramente impegnato. Sotto violenta reazione avversaria si prodigava con fermezza per più ore, finchè colpito a morte chiudeva la sua esistenza consacrata al culto della Patria. — M. Razet, 23 giugno 1940-XVIII.

Catellani Mario di Athos e di Cerasi Annita, da Gualtieri (Reggio Emilia), fante 41° reggimento fanteria. — Porta arma di un plotone mortai d'assalto in rinforzo ad una compagnia avanzata, si prodigava impavido sotto intenso fuoco nemico incitando i compagni. Gravemente ferito ad un braccio rimaneva al suo posto, finchè le forze non lo abbandonarono. Sottoposto ad amputazione dell'arto, stoicamente la sopportava dicendosi fiero di aver donato alla Patria parte di sè. — Zona di Breglio, 20 giugno 1940-XVIII.

Cignoli Ascenzio fu Giuseppe e di Bini Maria, da Montalvo Pavese (Pavia), fante 38° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Ottenuto di far parte di una pattuglia per la conquista di una posizione nemica, di esempio ai compagni raggiungeva fra i primi l'obiettivo, ove colpito a morte, cadeva rivolgendo l'estremo saluto al reggimento. — Cima Causega, 20 giugno 1940-XVIII.

Colino Giuseppe di Gennaro e di Papà Lucia, da S. Gravese (Napoli), fante 41° reggimento fanteria (*alla memoria*). — All'assalto di una munita posizione nemica, sotto intenso fuoco avversario, dava fulgida prova del suo valore, raggiungendo, primo della sua squadra, l'obiettivo ove cadeva a morte da una scheggia di granata. — M. Razet, 23 giugno 1940-XVIII.

Colli Gino di Giuseppe e di Casanova Adele, da Lintai (Belluno), artigliere Gruppo Tattico Bergamaschi (*alla memoria*). — Autista di batteria, chiedeva insistentemente ed otteneva di far parte della squadra di un pezzo durante la battaglia. Mentre animostamente si prodigava sotto il fuoco nemico, veniva mortalmente colpito da scoppio di granata. Alto sempre lo spirito, aveva pur negli ultimi istanti fervide parole di amor Patrio. — Valle Sorba - Ponte S. Luigi, 24 giugno 1940-XVIII.

Colombo Giuseppe di Antonio e di Colombo Antonietta, da Alpiate (Milano), fante 38° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta fucile mitragliatore, ottenuto di far parte di una pattuglia per la conquista di una posizione, arditamente si portava in un punto scoperto per meglio postare la sua arma. Colpito a morte, consacrava col sacrificio la sua profonda dedizione al dovere. — Cima Causega, 20 giugno 1940-XVIII.

Corvitto Ignazio di Francesco e di Brivato Maria, da Miles Ohio (S.U.A.), fante 42° reggimento fanteria (*alla memoria*). — In un attacco contro posizione fortificata si portava col proprio fucile

mitragliatore in posizione avanzata e scoperta per controbattere un centro di fuoco. Nell'assolvere tale animoso compito, colpito da scheggia di granata, immolava generosamente la vita. — Passo della Vacca, 22 giugno 1940-XVIII.

Cucciniello Giuseppe fu Onario e fu Felimanca Maria, da Avellino, caporal maggiore IX reparto misto del genio G. a. F. — Comandante di una squadra specialisti incaricata di riattivare una linea telefonica di collegamento con i reparti avanzati, mentre, alla sommità di un palo, procedeva alla legatura di un circuito, veniva ferito da scheggia di granata, scoppiata a breve distanza. Vincendo il dolore derivante dalla ferita e incurante del pericolo per il persistente tiro nemico, non abbandonava il suo posto di lavoro fino a che la linea telefonica non era completamente riattivata. Mirabile esempio di attaccamento al dovere, di spirito di sacrificio e coraggio. — Colle del Moncenisio (Gran Croce) 21-23 giugno 1940-XVIII.

Davossa Mario fu Edoardo e di Maria Sorrentino, da Vercelli, sottotenente VIII settore G. a. F. (*alla memoria*). — Si offriva per guidare, di giorno, una pattuglia nel vivo dello schieramento nemico, penetrandovi per circa 4 chilometri. Recava seco anche un telefono per essere in grado di fornire notizie. Fatto segno a violento fuoco riusciva a condurre la sua missione senza perdite. Durante i successivi giorni riforniva, con i suoi uomini, di munizioni, viveri e generi di conforto, sotto la tormenta e intenso tiro, per difficili itinerari. Conduceva infine a salvamento feriti ed assiderati recuperandone le armi, dando esempio di ardimento e alto spirito di cameratismo. — Riau du Grand Vallon, 18 giugno-25 giugno 1940-XVIII.

De Luca Giovanni da S. Prisco (Napoli), sottotenente III settore di copertura G. a. F. (*alla memoria*). — Comandato con altri militari ad assicurare il funzionamento di uno sbarramento mine anticarro e gravemente ferito per lo scoppio accidentale di una di esse, incitava gli uomini giunti in soccorso ad occuparsi degli altri feriti. Sopportava fino alla fine con stoica fierezza le atroci sofferenze, elevando il suo ultimo pensiero alla Patria, al Re, al Duce. — Colle della Mercera, 14 giugno 1940-XVIII.

Fusari Francesco di Giuseppe e di Lazzarini Francesca, da Sonigo (Brescia), caporal maggiore 42° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di squadra fucilieri in attacco contro posizione fortificata, investito da raffica di mitragliatrice, con mirabile sangue freddo, postava il fucile mitragliatore per controbatterla, quando, colpito alla testa, trovava morte gloriosa. — Passo della Vacca, 22 giugno 1940-XVIII.

Gaboardi Giuseppe di Luigi, e di Ferrari Serafina, da Miradolo Terme (Pavia), caporale 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di squadra fucilieri, durante l'attacco di una munitissima posizione nemica, con fierezza e sprezzo del pericolo, guidava i propri uomini all'assalto di un centro di fuoco, trascinandoli con la parola e con l'esempio. Colpito a morte da una raffica di mitragliatrice, lasciava la vita sul campo. — Prè de la Font, 24 giugno 1940-XVIII.

Galluzzo Gaetano di Gabriele e di Murina Enrichetta, da Castel San Giorgio (Salerno), sergente maggiore 92° reggimento fanteria. — Comandante di squadra fucilieri, guidava con slancio e perizia i suoi uomini all'attacco di munite posizioni nemiche. Nonostante l'ordine datogli dal comandante di plotone di ripararsi, rimaneva in posizione avanzata e scoperta con grave pericolo della vita, per sparare col suo moschetto fino al totale consumo delle munizioni e neutralizzare l'azione delle mitragliatrici avversarie. Permetteva in tal modo l'avanzata del proprio plotone, dando esempio di coraggio e alte virtù militari. — Quota 2406 di Baraque Poste, 22 giugno 1940-XVIII.

Gally Severino di Giuseppe e fu Eydalin Lorenzina, da Salice d'Ulzio (Torino), sergente 3° reggimento alpini. — Comandante di squadra esploratori effettuava numerose ed audaci azioni notturne di pattuglia in difficili condizioni di terreno e di tempo e sotto intenso fuoco avversario. Impegnato da elementi nemici, li attaccava decisamente, riuscendo ad averne ragione ed a portare a termine il proprio compito, fornendo precise notizie. Esempio di coraggio, calma, alto senso del dovere. — Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Ghisoni Roberto di Giuseppe e di Migliaracca Virginia, da Milano, soldato 92° reggimento fanteria. — Staffetta di compagnia, durante aspri combattimenti, assolveva in modo continuo e completo le proprie mansioni di collegamento fra il comando di compagnia e i plotoni avanzati. Venuto a conoscenza che due compagni giacevano feriti in zona battuta dal fuoco nemico, assumeva volontariamente il compito di porli in salvo, mettendo a grave rischio la propria vita. — Colle di Valle Stretta, 21-22-23 giugno 1940-XVIII.

Giannella Carmelo di Emanuele e di Galla Angela Maria, da Miglionico (Matera), caporal maggiore 90° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Si offriva di accompagnare un ufficiale incaricato di stabilire un collegamento attraverso zona fortemente battuta. Mentre impavido compiva la missione cadeva colpito a morte. — Ponte S. Luigi, 20 giugno 1940-XVIII.

Giordano Giovanni di Battista e di Ristorto Maddalena, da Cervasca (Cueno), autiere 2° centro automobilistico (*alla memoria*). — Autiere, otteneva di partecipare con un reparto di fanteria all'attacco di munitissima posizione nemica. Sotto intenso fuoco di artiglieria e mitragliatrici, noncurante del pericolo, procedeva verso l'obiettivo, incoraggiando ed incitando i compagni alla lotta. A metà quasi raggiunta, una raffica di mitragliatrice lo colpiva a morte. Esempio di ardito volontarismo. — Forte Viraysse, 24 giugno 1940-XVIII.

Gotti Aleardo di Ulisse e di Buttieri Celestina, da Pieve di Cento, caporal maggiore 8° raggruppamento artiglieria G. a. F. capo pezzo di una batteria fortemente controbbattuta dall'artiglieria avversaria, animava con l'esempio i propri serventi e, quale artificiere, nelle brevi pause di fuoco si prodigava a preparare le munizioni, assicurando così la continuità del tiro. — Regione Fontana (Claviere), 20-24 giugno 1940-XVIII.

Gradone Giovanni di Silvio, da Castelletto (Piacenza) fante 43° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Fuciliere di un reparto di attacco, non fiaccato da lunghe ore di violento bombardamento, si lanciava per primo verso l'obiettivo coscientemente immolando la sua giovane esistenza. — Colle delle Munie, 22 giugno 1940-XVIII.

Groppo Gabriele di Bartolomeo e di Gottre Maria, da Sommariva Bosco (Cuneo), alpino 2° reggimento alpini (*alla memoria*). — Mitragliere porta munizioni, si prodigava durante un attacco, per agevolare, con ogni energia, il compito della propria squadra. Leggermente ferito, perseverava nell'azione per tutta la durata del combattimento. Colpito una seconda volta mortalmente, immolava la propria vita per la Patria. — Fouillouze, 23 giugno 1940-XVIII.

Guglielmi Andrea di Emilio e di Balzarini Giuseppa, da Cremona, fante 17° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandato con altri militari a portare munizioni al proprio reparto avanzato, sotto intenso fuoco delle artiglierie avversarie, assolveva il suo compito essendo di esempio ai compagni. Gravemente ferito da scheggia di granata ancora esortava i compagni a portare a termine l'incarico avuto. — Conca di Larche, 24 giugno 1940-XVIII.

Guida Domenico di Enrico e di Maccarini Giulia, da Alluvione Cambiò (Alessandria), sergente 95° gruppo artiglieria da posizione. (*alla memoria*). — Sottufficiale artificiere di una batteria impegnata in difficili condizioni di funzionamento e di rifornimento munizioni e sotto violenta reazione di fuoco nemico, spontaneamente e con slancio ammirevole prodigava il suo aiuto per assicurare al servizio, alla linea dei pezzi, la voluta celerità. Colpito da scheggia di granata, immolava la giovane vita. — Sorgenti della Maira, 22 giugno 1940-XVIII.

Lanzafame Salvatore di Vito e di Fugrassi Francesca, da Biancavilla, soldato 92° reggimento fanteria. — Sotto violento fuoco di artiglieria nemica, serbava contegno sereno e dava prova di esemplare e non comune coraggio personale. Ferito, non abbandonava il proprio posto di combattimento se non dietro esplicito ordine dell'ufficiale. — Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Laugero Pietro di Pietro e di Tiraudi Caterina, da Fossano (Cuneo), sergente maggiore 2° reggimento alpini (*alla memoria*). — Comandante di una squadra esploratori, durante una ricognizione fortemente constrastata da tiro di mitragliatrici, con sprezzo del pericolo ed elevato spirito di sacrificio, si spingeva arditamente con i suoi alpini fin presso le posizioni nemiche. Colpito in fronte, chiudeva da prode la generosa esistenza. — Valle Ubaye, 23 giugno 1940-XVIII.

Magalù Gaetano fu Gaetano e di Corrente Salvatrice, da Mirabello (Catania), fante 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta feriti di compagnia, durante una cruenta azione, si prodigava senza posa nella sua missione. Con esemplare sentimento di devozione si lanciava attraverso una zona fortemente battuta per trarre in salvo un ufficiale. Incaricato dello sgombero dei feriti, si adoperava con generoso ardore e portava infaticabilmente ai camerati aiuto e conforto. Nell'assolvimento della nobile opera, colpito da granata, incontrava morte gloriosa. — Forte Viraone, 24 giugno 1940-XVIII.

Mancini Amedeo di Celso e di Ponti Dionisia, da Cesena (Forlì), tenente colonnello comando 1ª divisione alpina « Taurinese ». — Comandante di reparto misto del genio e di milizia confinaria, incaricato di dirigere lavori di sgombero neve dalla rotabile nazionale e di riattamento di una interruzione della rotabile stessa, in territorio nemico, che ostacolava il passaggio delle nostre truppe, assolveva il compito affidatogli, sotto l'intenso fuoco delle mitragliatrici e dell'artiglieria avversaria, incitando i propri dipendenti e guidandoli personalmente sul luogo dei lavori. Per la sua costante presenza nei punti più battuti dal fuoco avversario, per il suo comportamento fermo e deciso, per lo sprezzo del pericolo dimostrato in ogni circostanza, ha ottenuto dai suoi dipendenti il massimo ren-

dimento nell'esecuzione dei lavori pur sotto il fuoco nemico. Esempio di alte virtù militari e dedizione al dovere. — Colle Piccolo S. Bernardo-Valle Isère, 21-25 giugno 1940-XVIII.

Marabotto Mario di Giuseppe e di Garelli Anna, da Piozzo (Cuneo), fante 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta munizioni di squadra fucilieri, partecipavà col reparto all'attacco di munita posizione nemica. Sotto intenso fuoco di artiglieria e di mitragliatrici si prodigava nel rifornire munizioni ed incitava i compagni alla lotta. Colpito da raffica di mitragliatrici, serenamente lasciava la giovane vita sul campo. — Prè de la Font, 24 giugno 1940-XVIII.

Masuero Adriano di Eugenio e di Tersilla Terzolo, da Genova, tenente 43° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Aiutante maggiore di battaglione, ardito, valoroso, durante tre giorni di aspri combattimenti, si prodigava infaticabile e sereno nell'assicurare il collegamento fra i reparti di prima schiera, accorrendo ovunque era necessaria la sua opera, ove maggiore era il pericolo, esempio ammirato dai dipendenti. Durante la fase decisiva dell'assalto, primo fra i primi, personificazione di leggendario ardimento, cadeva colpito da granata. — Tête Dure-Bec du Lièvre-Larche, 22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Meloni Pietro di Tommaso e di Puppo Maria Francesca, da Oschiri (Sassari), fante 34° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Offertosi per catturare, con ardito colpo di mano, un nucleo nemico che ostacolava l'avanzata del suo reparto, si lanciava, in testa ai suoi compagni, contro l'avversario e con bombe a mano riusciva a vincerne la resistenza. Colpito, mentre intimava la resa, consacrava con la morte il suo valoroso ardimento. — Val Tineta 23 giugno 1940-XVIII.

Minuti Vincenzo di Giovanni e di Morelli Parisina, da La Spezia tenente 21° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di compagnia, durante una marcia d'avvicinamento, attraversava decisamente col suo reparto una zona battuta da violento fuoco di artiglieria, esempio ai dipendenti di sprezzo del pericolo. Colpito da granata che gli asportava gli arti inferiori, rivolgeva nell'agonia nobili parole incuoratrici ai suoi fanti: « Io muoio, fate il vostro dovere ». — Latte, 23 giugno 1940-XVIII.

Moni Riccardo di Luigi e di Lopes Ferrera, da Gallicano (Lucca), alpino 2° reggimento alpini (*alla memoria*). — Dopo una giornata di particolare, estenuante attività, in terreno aspro e fra la tormenta, con gli arti inferiori assiderati e nell'impossibilità di proseguire, rifiutava recisamente ogni soccorso per non fare attardare i compagni nell'assolvimento del compito. Si sacrificava così con nobile e sereno stoicismo alla Patria, che aveva fedelmente servito. — Barche de Sauvage, 23 giugno 1940-XVIII.

Mozzoni Omero di Angelo e di Tessi Amalia, da Seravezza (Lucca), fante IV sottosettore di copertura (*alla memoria*). — Guardia alla frontiera, si poneva volontariamente alla testa di una compagnia alpina avente compito di agire per l'alto, in concorso con altra compagnia in un'importante azione. Guidava così il reparto per asperità montane, rese ancora più ardue dalla tormenta, verso l'obiettivo. In una scalata, mentre generosamente aiutava i compagni nella difficile ascesa, precipitava a valle, vittima della sua fervida dedizione al dovere. — Tête Haute de Mary, 22 giugno 1940-XVIII.

Musso Giacomo di Giovan Battista e di Morfi Natalina, da Genova, carabiniere 76° sezione mista CC. RR. (*alla memoria*). — In servizio di blocco ad un ponte a breve distanza da batterie in azione, assolveva impavido il compito sotto il fuoco di controbatteria nemica. Colpito a morte da scheggia di granata sopportava con fiero animo le sofferenze e fieramente donava la vita alla Patria. — Bevera-Ventimiglia, 22 giugno 1940-XVIII.

Nardelli Giovanni di Giovanni e Santoro Maria, da Albero Bello (Taranto), caporal maggiore 89° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Capo arma di squadra fucilieri, durante l'attacco ad una forte posizione animava i propri dipendenti con la parola e con l'esempio Nel tentativo di eliminare, col fuoco del fucile mitragliatore, la resistenza di un centro avversario, colpito a morte cadeva incitando ancora i compagni ed auspicando la vittoria. — La Colle, 22 giugno 1940-XVIII.

Occhioni Francesco di Tommaso e di Masciscica Domenica, da S. Teresa di Gallura (Sassari), caporal maggiore 37° reggimento artiglieria (*alla memoria*). — Comandante di sezione mitraglieri, sotto violente ed aggiustate raffiche di artiglieria nemica, sdegnava di ripararsi per assicurare in ogni istante la difesa contraerea cui era addetto. Colpito da granata, incontrava morte gloriosa nell'adempimento del suo dovere. — Cima Bellenda, 23 giugno 1940-XVIII.

Perioli Sinibaldo di Giuseppe e di Lodola Rosa, da Arcola (La Spezia), caporale 21° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Caporale trombettiere, durante una marcia di avvicinamento sotto fuoco di artiglieria nemica, veniva colpito a morte da scoppio di granata a fianco del comandante di compagnia, al quale rimaneva unito anche nel sacrificio. Nelle sofferenze stoicamente sopportate aveva per suprema invocazione: Dio e la Patria. — Latte (Ventimiglia), 22 giugno 1940-XVIII.

Pezzimenti Achille fu Giuseppe e fu Carbone Domenica, da Scido (Reggio Calabria), fante 43° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Mentre con intrepido slancio avanzava verso munite posizioni nemiche, una granata gli stroncava le gambe. Nelle gravi sofferenze, stoicamente soportate, non desisteva dall'incitare con fervide parole i camerati verso la meta e chiudeva la sua nobile vita elevando il suo ultimo pensiero alla Patria. — Calle delle Munie, 22-23 giugno 1940-XVIII.

Piazza Erio di Delfino e di Damusco Ondina, da Gabbiano Monferrato (Torino), sottotenente VIII settore di copertura G. a F. — Volontario per l'occupazione di una cima alpina di particolare importanza, vi guidava i propri uomini con ardire e perizia, mettendo in evidenza le sue doti di trascinatore. Nonostante continuo ed intenso fuoco di repressione nemica, estendeva l'occupazione e la manteneva fino alla fine delle ostilità, dimostrando sprezzo del pericolo e grande spirito di sacrificio. — Guglia Rossa, 10-25 giugno 1940-XVIII.

Rampinini Pietro di Luigi e di Della Rella Radegonda, da Marnate (Varese), fante 43° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandato quale osservatore del tiro di mitragliatrici, si portava sotto intenso fuoco avversario oltre i reparti avanzati, su posizione dominante e scoperta, per meglio assolvere la missione. Nel suo atto animoso ed eroico, veniva colpito a morte. — Larche, 24 giugno 1940-XVIII.

Rigolli Guerrino fu Luigi e di Guarnieri Maria, fante 43° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Addetto ai servizi di retrovia, otteneva di raggiungere il proprio reparto in azione. Durante tre giorni di dura lotta per asprezza di terreno, oltre che per violenta reazione nemica, dava ripetute prove di abnegazione ed ardimento. Colpito a morte da granata, più che del proprio stato, generosamente si preoccupava della sorte di un compagno ferito. — Tête Dure-Bec du Lièvre-Larche, 22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Rostagno Carlo di Antonio e di Riffo Margherita, da Bra (Cuneo), caporal maggiore 2° reggimento alpini (*alla memoria*). — Capo squadra rifornitori, durante aspri combattimenti, organizzava con bravura il servizio delle munizioni e moltiplicava la propria attività per assicurare, sotto violento fuoco nemico, il regolare afflusso delle munizioni. Colpito da granata, immolava la vita al suo alto sentimento del dovere. — Fouillouze, 23 giugno 1940-XVIII.

Santi Ernesto di Pasquale e di Oria Angela, da Bussoleno (Torino), caporal maggiore 92° reggimento fanteria. — Ricevuto ordine di mantenere fino a contrario avviso, colla squadra esploratori da lui comandata, il contatto col nemico su posizione avanzata e fortemente battuta dalle artiglierie e mitragliatrici avversarie, assolveva il compito dimostrando serenità e sprezzo del pericolo. Non pervenutogli per disguido l'ordine di rientrare al battaglione, spostatosi in altra zona, rimaneva per ventiquattro ore isolato sulla posizione assegnatagli, che abbandonava solo quando aveva la certezza che tutto il battaglione aveva ultimato il movimento. Bell'esempio di forte senso del dovere. — Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Sartori Renato di Luigi, artigliere Comando artiglieria divisione Cagliari (*alla memoria*). — Rimaneva volontariamente presso la linea dei pezzi posta in alta quota (metri 3428), nonostante che il comandante della batteria volesse inviarlo presso le salmerie. Durante una tormenta si prodigava per la salvezza dei compagni. Scendendo lungo un nevaio, nel tentativo di agevolare il movimento di un compagno, precipitava in un burrone trovandovi la morte, bell'esempio di elevato senso del dovere e di altruismo. — Punta Lamet, 26 giugno 1940-XVIII.

Sassi Amedeo di Gaetano e di Simonassi Teresa, da Bagnoli in Piana (Reggio Emilia), soldato 41° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Lanciatosi fra i primi all'assalto di un centro di fuoco nemico, veniva ferito a morte. Spirava rammaricandosi di non poter più servire la Patria. — Monte Razet, 23 giugno 1940-XVIII.

Scarcia Antonio di Giuseppe, fante 43° reggimento fanteria (*alla memoria*). — In tre giorni di lotta in montagna e in avverse condizioni atmosferiche era di esempio per abnegazione e spirito di sacrificio. In una ardita missione esplorativa, alla quale egli aveva chiesto di partecipare, veniva colpito mortalmente da scheggia di granata. Non fiaccato lo spirito, pur negli ultimi istanti di sua vita, rifiutava ogni soccorso per non fare ritardare ai compagni l'adempimento della missione. — Larche, 24 giugno 1940-XVIII.

Seghizzi Giuseppe fu Guido e di Cerri Maria, da Grumello (Cremona), fante 17° reggimento fanteria (*alla memoria*). — In servizio di porta munizioni ad un reparto avanzato sotto violento fuoco nemico, era di esempio ai compagni per sprezzo del pericolo. Nel suo

generoso servire, lasciava la vita sul campo. — Larche, 24 giugno 1940-XVIII.

Spada Giuseppe di Nicolò e di Daidone Gaetana, da Trapani, artigliere 9° reggimento artiglieria (*alla memoria*). — Conducente di un pezzo someggiato, sotto bombardamento di artiglieria nemica, sfuggitogli il mulo per lo scoppio di una granata, incurante della propria vita e animato solo dal profondo sentimento del dovere, si slanciava per raggiungerlo, noncurante del violento tiro nemico. Nel riportarlo poi nella colonna in marcia, veniva colpito mortalmente da una granata. — Le Plany Chalet, 22 giugno 1940-XVIII.

Spotti Romeo fu Ernesto, da Mezzani (Parma), camicia nera 80° battaglione cc. nn. (*alla memoria*). — Porta feriti, durante violenta reazione nemica, accorreva con magnanimo slancio, per soccorrere e trasportare un compagno gravemente ferito. Mortalmente colpito nel generoso tentativo, rivolgeva il supremo pensiero alla Patria, dicendosi lieto di offrirle la vita. Già volontario della guerra d'Etiopia. — Tête Dure, 24 giugno 1940-XVIII.

Tagliano Rosario di Giuseppe e di Cicciarella Maria, da Bovalino (Reggio Calabria), caporal maggiore 92° reggimento fanteria. — Comandante di squaldra mortai, ferito durante un violento tiro di artiglieria nemica, rimaneva al proprio posto incitando i compagni e continuando con sereno coraggio ad impartire ordini ai tiratori. Esempio di abnegazione e di alte virtù militari. — Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Torelli Tito di Giorgio e di De Luigi Silvia, da Livorno, tenente 7° reggimento artiglieria df. « Cremona ». — Ufficiale addetto ai collegamenti presso il comando di reggimento contribuiva volontariamente durante violento bombardamento, alla riattivazione delle linee telefoniche danneggiate dal fuoco nemico. Nell'assolvimento del proprio compito si distingueva per ardimento, capacità e sprezzo del pericolo. Esempio di virtù militari e di senso del dovere. — Piani di Latte, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Valzania Giacomo di Urbano e Campi Delia, da La Spezia, alpino 1° reggimento alpini (*alla memoria*). — Alpino informatore, durante un'azione offensiva, adempiva animosamente al suo compito sotto il fuoco nemico. Minacciato il reparto da aggiramento, concorreva all'azione impiegando una mitragliatrice rimasta priva di serventi. Dopo lunghe ore di combattimento nelle più avverse condizioni atmosferiche, benchè colto da malore, non desisteva e coronava il suo magnifico sacrificio cadendo esausto sul campo. — Vallone di Fouillouze, 23 giugno 1940-XVIII.

Vai Aldo di fu Luigi e Masoero Isoletto, da Cocconato (Asti), caporale 3° reggimento alpini. — Porta arma tiratore, raggiungeva di propria iniziativa una posizione avanzata esposta a violento fuoco avversario. Rimaneva in posizione nonostante la concentrata reazione di fuoco avversaria, arrestando col suo tiro preciso l'avanzata di elementi nemici. Esempio di sprezzo del pericolo, di coscienza del dovere e di coraggio personale. — Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Villani Giusto di Giuseppe e di Giorgi Antonietta, da Lungavilla (Pavia), fante 38° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Partecipava con slancio all'occupazione di munita posizione nemica. Offertosi per portare, sotto violento fuoco, notizie al proprio comandante, cadeva colpito a morte da scheggia di granata. — Cima Causega, 20 giugno 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA.

Aste Francesco di Francesco e di Giarsa Anna, da Rovereto (Trento), soldato 18° reggimento, fanteria (*alla memoria*). — Conducente di salmeria di combattimento, rincorreva e raggiungeva, sotto il tiro dell'artiglieria nemica, il proprio mulo che, imbizzarritosi per scoppio di granata, si era dato alla fuga. Ripreso il quadrupede, perseverava con ferma decisione nel proprio servizio finchè, colpito a morte, sacrificava la vita, al suo alto sentimento del dovere. — Colle della Maddalena, 21 giugno 1940-XVIII.

Battilocchi Giuseppe fu Giovanni e di Ferrari Maria, da Marinella S. Pancrazio (Parma) caporale 2° reggimento genio (*alla memoria*). — Marconista addetto al collegamento radio di un reggimento di fanteria, assolveva impavido il suo compito in posizione avanzata, fortemente battuta dall'artiglieria. Colpito da granata nemica, offriva la vita alla Patria. — Colle delle Munie, 22 giugno 1940-XVIII.

Bellazzi-Monza Luigi di Gian Giacomo e di Monza Giannina, da Milano, tenente 4ª divisione alpina, « Cuneense ». — Ufficiale di collegamento di divisione alpina, incaricato di seguire l'azione di un reggimento, raggiungeva, per meglio assolvere il compito, gli elementi più avanzati ed in due giorni di aspri combattimenti, sotto fuoco di artiglieria e mitragliatrici, forniva utili e tempestive informazioni. — Combe de Fouillouze e Col Nubiera, 22-23 giugno 1940-XVIII.

Bellomo Pasquale fu Antonio e di Ferrero Vittoria, da Strambino Romano (Aosta), carabiniere Legione CC. RR. di Torino. — Nonostante il violento bombardamento del nemico, dirigeva il fuoco della propria arma contro i nemici più accaniti della resistenza, dimostrando sprezzo del pericolo e valore. — Colle del Moncenisio, 24 giugno 1940-XVIII.

Berardinone Pasquale di Nicola e di Minichini Maria, da Napoli, capitano 232° reggimento fanteria. — Attivissimo ufficiale ai rifornimenti, in molteplici e difficili contingenze superava ogni difficoltà specie per l'afflusso delle munizioni. In tre giorni di combattimento non esitava a compiere numerosi sopraluoghi sulle posizioni avanzate ed intensamente battute, confermando in pieno, oltre che le spiccate sue doti di vivace intelligenza, i brillanti precedenti di ufficiale valoroso. — Colle del Moncenisio, 22-24 giugno 1940-XVIII.

Betti Alessandro fu Francesco e di Torricella Giovannina, da Imola (Bologna), operaio autogruppo della Somalia. — Durante un violento bombardamento aereo nemico, sviluppatosi un forte incendio, con serena calma ed evidente coraggio accorreva spontaneamente sul posto, con l'attacco ancora in atto, riuscendo unitamente ad altri animosi, a circoscrivere il fuoco e a ridurne le proporzioni. In tale azione rimaneva ferito. Esempio di alto senso del dovere e di assoluto sprezzo del pericolo. — Mogadiscio, 28 agosto 1940-XVIII.

Bonvecchio Marcello di N. N. e di Adelia Bonvecchio, da Trento, Sottotenente 11° reggimento alpini. — Comandante di plotone fucilieri di compagnia alpina, guidava il proprio reparto all'attacco in terreno impervio, sotto la tormenta ed il tiro avversario, con perizia, energia e sprezzo del pericolo. — Plan du Fond, 22 giugno 1940-XVIII.

Bottario Angelo di Agostino e di Croce Adele, da Busalla (Genova), alpino 1° reggimento alpini (*alla memoria*). — Porta munizioni di mortaio da 81, sotto intenso fuoco di mitragliatrici, si prodigava per portare il proprio carico di bombe sulla linea dei pezzi. Nel suo generoso fervore, colpito al cuore, sacrificava la giovane vita. — Medio Vallone de Chilet, 24 giugno 1940-XVIII.

Camuglia Vincenzo di Paolo e di Floreta Carmela, da Costiglione (Catania), soldato 92° reggimento fanteria. — Attendente del comandante plotone esploratori, incaricato di una missione come porta ordini, non avendo al ritorno ritrovato il suo ufficiale, lo ricercava per 24 ore in zona fortemente battuta e si spingeva poi sotto i reticolati nemici, rientrando soltanto dopo aver perduto ogni speranza di rintracciarlo. Bello esempio di devozione al proprio superiore e di sereno coraggio. — Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Castagna Salvino di Anselmo e di Bottleri Emma, da Badia Carravenna (Verona), soldato 18° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta feriti di battaglione, durante intenso tiro di artiglieria nemica, con generoso slancio ed alto senso del dovere accorreva per soccorrere alcuni camerati feriti. Colpito anch'egli e mortalmente, lasciava nel nobile atto la vita. — Colle della Maddalena, 21 giugno 1940-XVIII.

Chessa Pietro di Sebastiano e di Pinna Giovanna, da Pattada, (Oristano, caporale 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Partecipava con la sua squadra fucilieri all'attacco di una munitissima posizione. Sotto intenso fuoco di artiglieria e violente raffiche di mitragliatrici, non curante del pericolo, provvedeva al rifornimento munizioni della propria arma, incitando i compagni a perseverare nella lotta. Gravemente ferito, lasciava la giovane vita sul campo. — Prè de la Font, 24 giugno 1940-XVIII.

Chiappino Mario di Vincenzo e di Crotto Caterina, da S. Raffaele, caporal maggiore 3° reggimento alpini comandante di una squadra mitraglieri, si portava di iniziativa coi suoi uomini in posizione avanzata, donde poteva meglio aprire l fuoco su elementi nemici. Fatto segno ad una nutrita reazione avversaria, balzava in avanti per scegliere altra posizione più idonea non curante della reazione nemica sempre più intensa e preoccupandosi soltanto del buon esito dell'azione. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Cubisino Raffaele di Biagio e di Gurieri Caterina, da Grammichele (Catania), fante 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta munizioni mitragliere, dava prova di coraggio e di valore, durante il combattimento. Nell'assolvimento del proprio dovere, trovava gloriosa morte sul campo. — Forte Viraysse, 24 giugno 1940-XVIII.

Floris Costantino di Giovanni e di Sau Giovanna, da Tonara (Nuoro), fante 41° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Offertosi di recapitare una comunicazione urgente attraverso terreno battuto da artiglieria e mitragliatrici, colpito da raffica di mitragliatrici, immolava la vita alla Patria. — Zona di Breglio, 20 giugno 1940-XVIII.

Fossa Marcello di Alessandro e di Saliato Maria, da Monte Goldella (Vicenza), soldato 18° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Conducente di salmerie di combattimento, rincorreva e raggiungeva, sotto tiro dell'artiglieria, il proprio mulo che, imbizzarritosi per scopio di granata, si era dato alla fuga. Ripreso il quadrupede, perseverava con ferma decisione nel proprio servizio finchè, colpito a morte, sacrificava la vita al suo alto sentimento del dovere. — Colle della Maddalena, 22 giugno 1940-XVIII.

Frissoli Antonio fu Chiaffredo, da Barge (Cuneo), fante 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta munizioni mitragliere, dava prova di coraggio e di valore nel combattimento. Nell'assolvimento del proprio dovere, trovava gloriosa morte sul campo. — Forte Viraysse, 24 giugno 1940-XVIII.

Frola Luigi fu Lorenzo, caporale comando artiglieria divisione Cagliari. — Puntatore di un pezzo da 75/13, percorrendo terreno intensamente battuto, caduto a terra il mulo porta testata, perchè imbizzarritosi in conseguenza del tiro, provvedeva a farlo rialzare, scaricando e caricando la testata sotto il tiro nemico e raggiungeva la batteria per prendere parte all'azione. Bell'esempio di sereno coraggio e di tenace attaccamento al dovere. — Le Planey, 23 giugno 1940-XVIII.

Gennarelli Vincenzo di Nicola e di Niclerio Giuseppina, da Napoli, sottotenente VIII settore G. a F. — Si offriva volontario al comando di una pattuglia incaricata di prendere il collegamento con un battaglione alpino inoltratosi per oltre tre chilometri nel dispositivo nemico. Portava felicemente a termine l'arduo compito rientrando al reparto dopo 12 ore di marcia difficilissima sotto violento fuoco delle artiglierie nemiche e l'imperversare della tormenta. Già distintosi in precedenti azioni di ardite pattuglie, dava alto esempio di elevato senso del dovere, generosità ed ardimento. — Colle della Pelouse, 23 giugno 1940-XVIII.

Giannotti Mario fu Enrico, da Caserta (Napoli), capitano VIII settore di copertura. — Comandante di un gruppo di caposaldi G. a. F. nonostante forti difficoltà di terreno e condizioni atmosferiche notevolmente avverse — guidava decisamente i suoi uomini — da lui spiritualmente e tecnicamente preparati — all'occupazione di importante posizione nemica di alta montagna, indispensabile per l'ulteriore sviluppo delle operazioni. Durante le successive azioni, esplicava a vantaggio dei reparti operanti nella zona, azione informata a spirito altamente aggressivo ed a senso di cooperazione validisisma concorrendo, così, brillantemente alla vittoria delle nostre armi. — Grand Argentier, 16-17 giugno 1940-XVIII. — Zona Colle Rho, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Gigante Mario di Giulio e di Guillaume Rosa, da Napoli, capitano IX settore G. a. F. — Aiutante maggiore di un reggimento di formazione, costituito nell'imminenza di operazioni belliche, fu durante le operazioni stesse un fattivo coadiuvatore del proprio comandante. Si recava più volte presso i reparti impegnati in combattimento per recapitare ordini e per riprendere il collegamento con essi, dando prova di completa dedizione al dovere e sprezzo del pericolo in particolari difficili momenti dell'azione. — Colle del Moncenisio, 21-23 giugno 1940-XVIII.

Giostri Carlo di Gerolamo e di Ceriani Rosa, da Cislago (Varese), fante 43° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Di pattuglia, si spingeva arditamente avanti, sotto il tiro nemico, per individuare un centro di fuoco. Mentre si ergeva per segnalarlo al capo pattuglia, una granata ne troncava la balda esistenza. — Larchè, 24 giugno 1940-XVIII.

Granato Salvatore fu Vito e di Giordano Gregoria, da Vizzini (Catania, fante 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — In un cruento combattimento, arditamente e con cosciente sprezzo del pericolo, procedeva verso l'obiettivo, rincuorando ed incitando i compagni alla lotta, finchè una raffica di mitragliatrice ne stroncava la balda esistenza. — Forte Viraysse, 24 giugno 1940-XVIII.

Grippi Giuseppe di Giuseppe e di Pellesito Rosa, da Carini (Palermo), fante 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Durante un cruento combattimento in cui era impegnato il reparto, si prodigava animosamente con sprezzo del pericolo nel rifornimento munizioni ed incitava i compagni a persistere nella lotta. Colpito a morte da raffica di mitragliatrice, donava la vita alla Patria. — Prè de la Font, 24 giugno 1940-XVIII.

Iannone Felice fu Giovanni e fu Salvato Teresa, da S. Severino Rota (Salerno), soldato 92° reggimento fanteria. — Esploratore, capo pattuglia, guidava con perizia ed ardimento una pattuglia in terreno violentemente sconvolto dall'artiglieria avversaria. Avuto il fucile spezzato da una scheggia di granata, raccoglieva l'arma di un compagno caduto e continuava serenamente nel suo compito, infondendo ai compagni tranquillità e sprezzo del pericolo. — Valle Nevache, 22 giugno 1940-XVIII.

Lusardi Pietro di Casimiro e di Lissana Giuseppa, da Torre Pallavicino (Bergamo), soldato 92° reggimento fanteria. — Porta treppiede di mitragliatrice, benchè autorizzato dal proprio comandante di compagnia a cedere il carico perchè sofferente per principio di congelamento, continuava nello sforzo, pur sotto il tiro nemico, dichiarando che quello era il suo dovere. — Colle-Lago Battailleres, 22-24 giugno 1940-XVIII.

Mantoan Mario fu Giacomo e di Graziadio Antonia, da Cologna Veneta (Verona), artigliere 95° gruppo artiglieria da posizione (*alla memoria*). — Artigliere servente al pezzo, mentre la batteria era fortemente impegnata, si prodigava per intensificare il rifornimento munizioni. Nel suo generoso ardore veniva colpito mortalmente da granata nemica. — Colle della Maddalena, 22 giugno 1940-XVIII.

Marcolini don Ottorino fu Abranò e di Brioni Giulia, da Brescia, tenente cappellano 11° reggimento alpini. — Cappellano di battaglione alpino, ottenuto di partecipare all'azione con una compagnia avanzata, si prodigava, incurante del violento fuoco nemico e di una forte tormenta, ad incitare, con la parola e con l'esempio, i combattenti; ad assistere amorevolmente i feriti, dando prove di alto spirito militare e di attaccamento al dovere. — Plan du Fond, 22 giugno 1940-XVIII.

Merello Felice di Adolfo e Raibaldi Angela, da Vallego (Savona), alpino 1° reggimento alpini (*alla memoria*). — Porta feriti di una compagnia alpini, si offriva di raggiungere uno dei plotoni impegnati in combattimento per sostituirvi altro porta feriti. Inoltratosi decisamente attraverso una zona fortemente battuta dall'artiglieria, cadeva mortalmente colpito da una granata. Esempio di profonda dedizione al dovere. — Vallene di Fouillouze, 23 giugno 1940-XVIII.

Millone Antonio di Michele e di Millone Margherita, da Moretta (Cuneo), fante 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta munizioni mitragliere, dava prova di coraggio e di valore durante il combattimento. Nell'assolvimento del proprio dovere, trovava morte gloriosa sul campo. — Forte Viraysse, 24 giugno 1940-XVIII.

Mirenzio Nicola di Antoninò e di Grasso Giuseppa, da Vibo Valentia (Catanzaro), fante 43° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Conducente addetto al rifornimento viveri, malgrado l'incessante fuoco nemico, che martellava il percorso, procedeva con fermo volere, rincuorando i compagni. Ferito mortalmente da scheggia di granata, chiudeva la generosa esistenza con fiere parole di fede nella vittoria. — Colle delle Munie, 23 giugno 1940-XVIII.

Molino Alessandro di Marcello e di Legnio Giuseppina, da Alba (Cuneo), geniere 2° reggimento genio (*alla memoria*). — Marconista addetto al collegamento radio di un reggimento di fanteria, assolveva impavido il suo compito in posizione avanzata fortemente battuta dall'artiglieria. Colpito da granata nemica, offriva la vita alla Patria. — Colle delle Munie, 22 giugno 1940-XVIII.

Montagnoli Lorenzo di Carlo e di Pelagalli Delfina, da Pieve Porto Morone (Pavia), caporale 59° reggimento artiglieria D. F. — Graduato facente parte di una pattuglia O. C., incaricato di mantenere il collegamento con un osservatorio avanzato percorreva più volte un tratto di terreno sottoposto ad intenso fuoco dell'artiglieria avversaria e riusciva a riparare la linea in breve tempo per tre volte consecutive. Magnifico esempio di alto sentimento del dovere e di sprezzo del pericolo. — Colle del Moncenisio, 23-26 giugno 1940-XVIII.

Mosconi Enea di Medardo e di Leonardi Francesca, da Maranello (Modena), geniere 4° reggimento genio. — Autiere addetto ad un comando genio divisionale, in un periodo operativo, nel disimpegnare il suo servizio, dimostrava belle doti di sereno coraggio e sprezzo del pericolo, percorrendo strade battute dal fuoco nemico. — Colle del Moncenisio, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Negri Angelo di Ferdinando e di Mocchetti Adalgisa, da Milano, maggiore 91° reggimento fanteria. — Ricevuto l'ordine, in pieno combattimento, di raggiungere un battaglione alpini aspramente impegnato, riusciva con energica azione di capo, con l'esempio e mirabile sprezzo del pericolo, a portare rapidamente avanti i suoi reparti. Incurante della violentissima reazione nemica, dirigeva l'azione avanzando primo fra i primi, destando l'ammirazione dei suoi reparti. Incurante della violentissima reazione nemica, dirigeva l'azione avanzando primo fra i primi, destando l'ammirazione dei suoi soldati ed ispirando in essi incrollabile decisione e ferma fede. — Grand Vallon, 24 giugno 1940-XVIII.

Paternostero Giovanni di Francesco e di Trombatore Calogera, da Corleone (Palermo), artifante 18° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Conducente di batteria d'accompagnamento che si recava a prendere posizione sotto violento fuoco di artiglieria, assolveva intrepidamente il suo compito, finchè cadeva colpito da granata nemica. — Colle della Maddalena, 21 giugno 1940-XVIII.

Pogliani Michele di Antonio e di Ronchi Giuseppina, da Novate (Milano), fante 44° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Fante della compagnia comando di battaglione, con sprezzo del pericolo, cosciente ardimento, esemplare cameratismo, si offriva per il trasporto di viveri ad un battaglione impegnato in combattimento. Nell'attraversare una zona intensamente battuta, veniva colpito a morte. — Colle Sautron, 23 giugno 1940-XVIII.

Raia Francesco di Vincenzo e di Chiello Maria, da Palermo, sottotenente 43° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di plotone mortai da 81, in tre giorni di aspra lotta arditamente contribuiva con le sue armi alla battaglia. In ricognizione per la scelta di posizione avanzata per il reparto. colpito da raffica di mitragliatrice, lasciava la nobile vita sul campo. — Colle Sautron, 24 giugno 1940-XVIII.

Repucci Antonio fu Ubaldo e fu De Blasi Generosa, da S. Marco sul Calore (Avellino), sergente VIII settore G. a. F. — Capo squadra informatore di un sottosettore G. a. F., per tutta la durata delle operazioni — assolveva i suoi compiti di osservatore con elevato senso del dovere e forte sprezzo del pericolo. Venuti a mancare i serventi di una mitragliatrice, nonostante il violento fuoco dell'artiglieria nemica, si sostituiva al tiratore dell'arma dando esempio di iniziativa e di ardimento. — Valle Frejus, 20-25 giugno 1940-XVIII.

Rumo Domenico di Domenico e di Fiorina Maria, da Villa di Tirano (Sondrio), caporale 5° reggimento alpini. — Quale porta feriti si offriva unitamente ai altri tre compagni per recarsi a soccorrere un graduato rimasto gravemente ferito oltre le posizioni raggiunte dalla compagnia. Con faticoso, lungo, difficile lavoro in zona fortemente battuta dal tiro di artiglieria e mitragliatrici, riusciva a trarre in salvo il ferito. — Zona Col des Fours (Valle Torrente des Glaciers), 24 giugno 1940-XVIII.

Russo Paolo di Michele e di Vaianella Raffaella, da Vibo Valentia (Catanzaro), sergente VIII settore G. a. F. — Comandante di plotone mortai da 81 postato nei pressi di un centro, interveniva sempre tempestivamente con fuoco preciso sugli obiettivi che di mano in mano si rivelavano pericolosi. Dirigeva il suo tiro con calma e sereno sprezzo del pericolo sotto il fuoco di reazione nemica. Ferito leggermente e invitato dal suo ufficiale a recarsi al posto di medicazione, restava al suo posto di combattimento, con bella fierezza militare. — Alta Valle Frejus, 21-25 giugno 1940-XVIII.

Scagno Guglielmo di Ettore e di Moncalvo Margherita, da Verona, aspirante ufficiale 5° reggimento alpini. — Comandante di plotone durante una ricognizione in territorio nemico, sottoposto ad improvviso ed intenso fuoco di artiglieria, portava a termine il compito affidatogli animando i propri dipendenti col suo contegno fermo e deciso. — Colle della Seigne, 18 giugno-21-23 giugno 1940-XVIII.

Soffiati Luigi di Vittorio e di Manichelli Carmelina, da Gazzo Veronese, artigliere 8° reggimento artiglieria (*alla memora*). — Trattorista di un pezzo da 149/13, in una difficile e pericolosa presa di posizione, alla quale aveva chiesto di dare l'opera propria per prendere parte alla battaglia, rimaneva mortalmente ferito per ribaldamento del trattore. Noncurante del proprio stato, esprimeva ai compagni il proprio accoramento per non poter continuare a combattere e li incitava coraggiosamente « a tirar diritto ». — Alta Valle Stura Demonte, 22 giugno 1940-XVIII.

Speranza Vincenzo di Pasquale e di Stasi Assunta, da Albanella (Salerno), sergente maggiore 1° reggimento fanteria carrista. — Sottufficiale capocarro sebbene esposto ad intenso fuoco avversario con serenità e sprezzo del pericolo, riusciva a togliere dal carro un ufficiale ed un carrista feriti. Riforniva poi il proprio carro e, malgrado colpito da scheggie di granata, curava ed incoraggiava i feriti. — Colle Moncenisio, 24 giugno 1940-XVIII.

Tamburi Omero di Armando e di Grilli Emilia, da Iesi (Ascoli Piceno), artigliere 8° raggruppamento artiglieria di C. d'A. (*alla memoria*). — Trattorista di un pezzo da 105/28, dopo una lunga ed estenuante marcia, giunto presso la zona di schieramento della batteria, veniva travolto da ribaldamento del trattore, rimanendo mortalmente ferito. Non curante del proprio stato, all'ufficiale ed ai compagni che lo soccorrevano, esprimeva il rammarico che l'incidente determinasse ritardo nell'entrata in azione del pezzo. — Zona dell'Argentera, 22 giugno 1940-XVIII.

Todesco Ernesto di Terenzio e di Landi Rachele, da Insbruk (Austria), sergente maggiore VIII settore G. a. f. — Comandante di un forte nucleo campale di una importantissima quota di confine, seppe sempre tenere alla mano i propri uomini incurante della tormenta e del violento fuoco di artiglieria nemica. Volontariamente si offriva per guidare in pieno giorno, sotto il tiro dell'avversario, una pattuglia di audaci per cercare il collegamento con un battaglione alpini avanzante in territorio nemico. Pur fatto segno a violento fuoco, riusciva a condurre a termine la sua missione. Esempio di attaccamento al dovere, di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Colle delle Pelouse (Alta valle di Rochemalles), 22-23 giugno 1940-XVIII.

Vaira Michele di Guglielmo, appuntato comando artiglieria divisione Cagliari. — Conducente di un mulo porta testata obice da 75/13, cadutogli il quadrupete perchè imbizzarritosi in conseguenza delle esplosioni del tiro di artiglieria, con sereno coraggio, aiutato dal caporale puntatore, scaricava il mulo, lo ricaricava e raggiungeva la batteria sempre sotto il fuoco avversario, permettendo così al pezzo di partecipare all'azione. Esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Le Planey, 23 giugno 1940-XVIII.

Venditelli Antonio fu Domenico e di Valente Maria Vittoria, da S. Vittore del Lario (Frosinone), sergente 41° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Comandante di squadra mitraglieri, sprezzante del pericolo, prendeva posizione su terreno completamente scoperto e intensamente battuto, trovandovi gloriosa morte. — M. Razet, 23 giugno 1940-XVIII.

Vocisano Giuseppe di Domenico e di Zoccola Maria Antonia, da Platì (Reggio Calabria), fante 43° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Porta arma di squadra fucilieri, adempiva al suo compito con fede ed ardore, sotto intenso fuoco nemico, con costante sprezzo del pericolo. Durante tutta una giornata di combattimento, fu di esempio ai camerati, finchè una granata troncava la sua generosa vita. — Tête Dure, 22 giugno 1940-XVIII.

(2857)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 1198.

Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto l'art. 344 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, con cui venne fissato al 1° luglio 1936-XIV, il termine per la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2393, che prorogò al 1° luglio 1937-XV, il termine suindicato;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1382, convertito nelle legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2594, con cui fu conferita al Governo del Re la facoltà di provvedere alla emanazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge postale e delle telecomunicazioni anche separatamente per i singoli servizi ed oltre il termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, e visto l'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge, col quale il Governo del Re è altresì autorizzato a trasferire nei regolamenti suddetti norme giuridiche rientranti nella facoltà del potere esecutivo, ed emanate nella forma di legge anche posteriormente alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con separato regolamento alla esecuzione delle norme contenute nei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni sopra cennata;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, composto di 158 articoli, con cui sono disciplinate le norme esecutive di carattere generale sui servizi telegrafici e telefonici e quelle particolari dei detti servizi.

Art. 2.

Il detto regolamento avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, da tale data, restano abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate che risultino contrarie o incompatibili con esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 23. — MANCINI

Regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni

TITOLO I

PARTE GENERALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI IMPIANTI E SULLE CONCESSIONI

Art. 1.

Chiunque intenda valersi della facoltà prevista dall'articolo 166, 1° capoverso, della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, numero 645, che nel presente regolamento verrà indicata con la parola « legge » senz'altro riferimento, deve darne avviso per mezzo di lettera raccomandata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, quando trattasi di servizio telefonico e alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi quando trattasi di servizio telegrafico.

Le predette Amministrazioni potranno in ogni caso ordinare un sopraluogo allo scopo di accertare l'esistenza delle condizioni di legge.

Art. 2.

La proprietà pubblica e la proprietà altrui interrompono la continuità del fondo o la contiguità di più fondi agli effetti dell'esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche, ai sensi dell'art. 166 della legge.

Art. 3.

Parti dello stesso fondo o di fondi contigui dello stesso proprietario si considerano continui agli effetti del 1° capoverso dell'art. 166 della legge, semprechè risultino uniti da opere permanenti appartenenti al proprietario medesimo.

Art. 4.

La dichiarazione di necessità di ordine politico o militare, agli effetti della deroga prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 166 della legge, è resa dai Ministri competenti.

Art. 5.

Il personale, comunque alle dipendenze del concessionario del servizio telefonico o telegrafico pubblico, deve essere di nazionalità italiana e di razza ariana.

CAPO II

DELLE SERVITÙ.

Art. 6.

L'esercente il servizio telefonico o telegrafico pubblico deve, prima di iniziare la procedura per l'imposizione della servitù, richiedere direttamente all'Ufficio del genio civile il suo intervento per l'esperimento di un accordo bonario.

A tal uopo l'esercente il servizio rimetterà all'Ufficio del genio civile un piano di massima del lavoro, corredato di un progetto grafico rudimentale in cui sia delineato a larghi tratti il passaggio o l'appoggio di fili, cavi e impianti telefonici o telegrafici sotto o sulla proprietà altrui, e dell'indicazione dell'indennità che si offre al proprietario.

L'Ufficio del genio civile comunica l'offerta dell'esercente al proprietario il quale può fare controproposte di indennità, corredandole della dimostrazione dell'effettiva diminuzione del valore del fondo, in relazione all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

Art. 7.

Nel caso che non sia possibile raggiungere l'accordo bonario previsto dall'articolo precedente, l'esercente avanzerà al prefetto la domanda di imposizione della servitù.

L'Ufficio del genio civile rimette al prefetto l'incarto formatosi per lo svolgimento delle pratiche di bonario accordo accompagnato dalle sue proposte sulle modalità d'imposizione della servitù e sulla determinazione nell'indennità, quando questa sia dovuta.

Il prefetto decide in merito alle proposte dal Genio civile e, in seguito a dimostrazioni dell'eseguito pagamento o al deposito presso la Direzione delle poste e dei telegrafi della provincia, dell'indennità, quando questa sia dovuta, emana il decreto di imposizione coattiva della servitù che autorizza il passaggio o l'appoggio dei fili, cavi e impianti telefonici o telegrafici sotto o sulle proprietà pubbliche e private.

Il decreto del prefetto viene comunicato in via amministrativa alle parti interessate.

Art. 8.

Ogni qualvolta il passaggio o l'appoggio interessi cose soggette al vincolo artistico od archeologico, il prefetto, prima di emettere il decreto d'imposizione della servitù, dovrà sentire la competente Sopraintendenza.

Art. 9.

Qualora il passaggio o l'appoggio degli impianti interessino le pubbliche Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dovrà promuoversi il consenso dell'autorità competente territorialmente.

Art. 10.

Quando il proprietario intenda valersi della facoltà attribuitagli dal 2° comma dell'art. 183 della legge, deve darne avviso all'esercente del servizio con lettera raccomandata o atto d'ufficiale giudiziario due mesi prima dell'inizio dei lavori, avendo cura d'inviare il progetto delle opere da eseguire.

In caso di dissenso tra le parti circa la coesistenza della servitù con le opere da eseguire decide definitivamente l'Amministrazione postale telegrafica o l'Azienda di Stato, a seconda dei casi.

Art. 11.

In conseguenza dei lavori da eseguire, l'esercente deve procedere al trasferimento dell'impianto.

Art. 12.

Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto anche al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.

Art. 13.

Quando la servitù non risulti imposta con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 181 e seguenti della legge, e gli accordi intervenuti col proprietario del fondo contemplino eventualmente che, in caso di spostamento degli impianti richiesto dal proprietario stesso, le spese relative facciano carico all'esercente, queste dovranno ripartirsi fra gli utenti degli impianti, proporzionalmente al numero delle rispettive condutture.

CAPO III

DELLA POLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Art. 14.

Il Ministro per le comunicazioni, nei casi previsti dall'articolo 189 della legge e nei casi di incroci irregolari tra impianti elettrici e linee telegrafiche o telefoniche, ogni qualvolta ritenga che sussistano gravi inconvenienti per gli utenti e per il servizio, in attesa dei definitivi provvedimenti previsti dal citato art. 189, promuove d'accordo coi Ministri competenti, i provvedimenti contingenti che il caso richiede.

Art. 15.

L'Amministrazione telegrafica o telefonica, nonchè i concessionari di impianti telegrafici o telefonici ad uso pubblico, hanno diritto al rimborso delle spese occorrenti per eliminare i disturbi arrecati ai loro servizi dagli impianti di trasporto, trasformazione ed utilizzazione dell'energia elettrica, per i quali non sussistono ragioni di preesistenza.

A tali effetti la preesistenza delle condutture elettriche si determina in base alla data della presentazione della domanda di autorizzazione e per le linee telefoniche e telegrafiche non statali in servizio pubblico in base alla data della domanda di approvazione del piano tecnico o di concessione.

Per le linee telegrafiche o telefoniche dello Stato vale la data in cui risulta disposta la costruzione dalla Amministrazione competente.

In caso di rifiuto tanto l'Amministrazione telegrafica o telefonica quanto i concessionari, con l'autorizzazione e la assistenza questi ultimi della competente Amministrazione da cui dipendono, possono promuovere i provvedimenti per lo spostamento o la modificazione degli impianti perturbatori valendosi delle disposizioni dell'art. 189 della legge.

Art. 16.

I pali, le mensole e qualsiasi apparato dell'esercente il servizio telefonico devono essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete telegrafica dello Stato.

In difetto di accordo tra le parti interessate provvede il Ministero delle comunicazioni.

TITOLO II.

DEI SERVIZI TELEGRAFICI

CAPO I

IMPIANTI E CONCESSIONI.

Art. 17.

Le domande per concessioni di comunicazioni telegrafiche per il pubblico servizio, o per uso privato, redatte su carta legale, devono essere dirette al Ministero delle comunicazioni, Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e devono contenere l'indicazione del richiedente e della sua residenza nonchè della natura e scopo del servizio chiesto in concessione.

Nei casi di richiesta di concessioni da parte di un privato, dovranno unirsi a corredo delle istanze i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il richiedente risiede;

5) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dall'autorità competente;

6) progetto tecnico degli impianti, corredato dai relativi schemi.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere legalizzati dall'autorità competente; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

Sono esclusi dalla concessione gli appartenenti alla razza ebraica.

Se la concessione viene richiesta da un ente o da una società, dovranno allegarsi alla istanza, oltre il progetto tecnico innanzi menzionato, i seguenti documenti invece di quelli elencati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del presente articolo:

a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente o della società richiedente;

b) copia dello statuto;

c) documento comprovante la esecuzione delle formalità richieste dalla legge perchè la costituzione della società o ente sia perfetta;

d) documento comprovante che l'ente o la società ha sede in Italia, e che gli amministratori e il capitale sono almeno per due terzi italiani.

Nel caso di concessione di linee telegrafiche per collegare la sede di privati od enti con l'ufficio telegrafico centrale locale, allo scopo dell'inoltro più rapido dei telegrammi da e per il concessionario, non occorrono i documenti indicati ai numeri da 1) a 6).

Art. 18.

Le Amministrazioni statali civili che hanno necessità di avvalersi di comunicazioni telegrafiche per esclusivo uso dei propri servizi devono farne richiesta all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la quale comunica alle Amministrazioni richiedenti le deliberazioni adottate e le norme da osservarsi.

Art. 19.

Qualora l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ceda al concessionario in proprietà gli stabili necessari ai servizi di comunicazioni telegrafiche di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 168 della legge, il valore degli edifici sarà stabilito in base a perizia dell'Ufficio tecnico erariale, le cui spese saranno a carico dei concessionario.

In tutti i casi la concessione in uso di stabili o locali sarà fatta mediante contratto di affitto con la corrisposta annua che sarà fissata dall'Ufficio tecnico erariale.

Art. 20.

Per le concessioni di servirsi telegrafici ad uso pubblico tutte le condizioni tecniche relative all'impianto nonchè quelle riguardanti l'esecuzione del servizio, tariffe, sorveglianza, canoni, cauzione, revoca, riscatto, ecc., sono stabilite nell'atto di concessione.

Art. 21.

Per la concessione di comunicazioni telegrafiche per uso privato le condizioni per l'impianto delle linee, fornitura ed installazione apparati, esecuzione del servizio, sorveglianza, canone, cauzione, cessazione, revoca, ecc., sono stabilite nell'atto di concessione, nel quale sarà anche specificato che:

a) è assolutamente vietato servirsi della comunicazione per lo scambio di telegrammi di terze persone, salvo speciali eccezioni per determinati enti o persone risultanti dall'atto di concessione medesimo, e che infrazioni alla suddetta disposizione sono punite con ammenda ai sensi dell'articolo 178 della legge;

b) per le comunicazioni colleganti concessionari con uffici telegrafici centrali può essere imposta una sovratassa per ogni telegramma trasmesso dal concessionario all'ufficio telegrafico centrale per il successivo inoltro.

Art. 22.

Nei casi di sospensione parziale o totale del funzionamento degli impianti dati in concessione, ovvero dalla loro assunzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, oltre la riduzione dei canoni di cui all'art. 196 della legge, sarà corrisposto al concessionario l'importo delle spese di esercizio che eventualmente rimanessero a suo carico, oltre agli interessi e l'ammortamento del capitale.

Nel caso di assunzione dell'esercizio da parte del Governo, all'atto della consegna sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dei singoli apparati.

Alla riconsegna, se il funzionamento e lo stato degli apparati risulteranno regolari, nessuna indennità sarà dovuta al concessionario. In caso diverso lo Stato corrisponderà al concessionario un compenso da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni, inteso il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, su perizia tecnica di un funzionario espressamente delegato.

Su richiesta del concessionario, la perizia tecnica potrà essere eseguita da una Commissione costituita da un rappresentante dell'Amministrazione postelegrafica con funzioni di presidente, e da due membri, uno in rappresentanza del concessionario e l'altro scelto fra gli esperti delle industrie telegrafiche, rispettivamente designati dalle parti.

Le deliberazioni prese dal Ministero delle comunicazioni e dalla Commissione di cui sopra sono definitive.

CAPO II

IMPIANTO UFFICI TELEGRAFICI.

Art. 23.

L'impianto di uffici telegrafici destinati al pubblico servizio è di regola a totale carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

E' altresì a totale carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nel limite dei fondi all'uopo stanziati nel proprio bilancio, l'impianto di uffici richiesto dal Ministero dell'interno per ragioni di sicurezza pubblica.

Art. 24.

Enti pubblici o privati possono chiedere all'Amministrazione postale e telegrafica l'impianto del servizio telegrafico alle condizioni e modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 25.

L'istituzione del servizio telegrafico a richiesta dei Comuni potrà essere concessa, purchè i Comuni stessi contribuiscano nella spesa occorrente per i lavori di linea, per gli impianti interni ed eventualmente per la sistemazione della linea esistente, mediante una quota di concorso pari al 70 % dell'importo totale previsto, salvo conguaglio a lavori ultimati.

La spesa sarà calcolata seguendo le norme stabilite per i lavori in conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 26.

Il pagamento della quota di contributo fissata dal precedente art. 25 dovrà essere effettuato dai Comuni, per un quarto almeno, all'atto della concessione dell'impianto.

Il pagamento della rimanente somma potrà effettuarsi in non più di 5 rate uguali negli anni immediatamente successivi alla concessione, senza corresponsione di interessi, e dovrà essere garantito, da parte dei Comuni, all'atto della concessione stessa, col rilascio di corrispondenti delegazioni sulla sovraimposta o, in deficienza di questa, sopra altro cespite delegabile per legge.

Art. 27.

La scelta del collegamento spetta esclusivamente alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la quale può variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i Comuni, gli enti, le società ed i privati, che hanno concorso per la costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi o compensi di sorta.

In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite, quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei Comuni e di altri enti, restano di esclusiva proprietà dello Stato.

Art. 28.

Ove il nuovo servizio non possa impiantarsi nell'ufficio postale, il Comune o gli altri richiedenti di cui all'art. 24 saranno tenuti a provvedere e mantenere il locale convenientemente arredato.

Art. 29.

I Comuni che desiderano la istituzione di un ufficio telegrafico devono farne domanda in carta da bollo alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il tramite della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi della rispettiva provincia.

Alla domanda dovrà essere allegata la deliberazione podestarile vistata dall'autorità tutoria.

Art. 30.

Se i Comuni intendono valersi delle agevolazioni concesse dall'art. 26, le apposite delegazioni dovranno essere inviate alla Direzione generale delle poste dei telegrafi per la verifica e per l'ulteriore inoltro alla competente Intendenza di finanza.

Art. 31.

Qualora, a lavori compiuti, la quota risultante a carico dei Comuni risulterà minore di quella prevista, si provvederà annullando o riducendo le delegazioni che scadrebbero negli

ultimi anni; se invece essa risultasse maggiore, ed i Comuni non intendessero versare in una sola volta la differenza dovuta, potranno anche per questa rilasciare altre cinque delegazioni uguali, con le medesime scadenze delle precedenti.

Art. 32.

Quando si debba costruire una linea nell'interesse dei Comuni ai sensi degli articoli precedenti, l'Amministrazione potrà accettare i pali occorrenti che eventualmente fossero forniti dagli interessati, purchè i pali stessi abbiano i requisiti prescritti dai capitolati in vigore.

CAPO III

COLLEGAMENTI FONOTELEGRAFICI.

Art. 33.

I Comuni possono chiedere l'istituzione del servizio fonotelegrafico per collegare il capoluogo o le sue frazioni all'ufficio telegrafico più vicino alle stesse condizioni stabilite per l'impianto di uffici telegrafici.

Art. 34.

Nella località ove esiste un ufficio postale, il servizio fonotelegrafico potrà essere disimpegnato dall'ufficio stesso, a meno che il comune provveda a sue spese per un locale adatto e deleghi, parimenti a sue spese, per l'esercizio del servizio fonotelegrafico, una persona di sua fiducia riconosciuta idonea dall'Amministrazione.

In tal caso il Comune risponderà verso l'Amministrazione delle tasse riscosse e della regolarità del servizio.

Art. 35.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di sopprimere il servizio telegrafico e di procedere alla sua sua sostituzione con la trasmissione fonica di telegrammi, in quegli uffici di minore importanza, la cui inclusione diretta nella rete telegrafica non si ritenga giustificata dalle necessità del servizio.

CAPO IV

IMPIANTO AGENZIE TELEGRAFICHE E FONOTELEGRAFICHE.

Art. 36.

Le spese di impianto delle agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche previste all'art. 276 e seguenti della legge, per quanto riguarda il servizio telegrafico, sono a totale carico del concessionario, il quale dovrà anticiparne il presunto ammontare in base ad apposita perizia compilata dall'Amministrazione con le norme dei lavori da eseguirsi per conto proprio.

Art. 37.

Qualora il concessionario sia un Comune, la spesa può essere gravata, per non oltre il 30 per cento, sull'Amministrazione postale.

Art. 38.

L'Amministrazione fornisce in uso al concessionario gratuitamente gli apparati telegrafici, le pile, gli stampati ed i registri; somministra anche i materiali di consumo ed assume a suo carico le spese per il servizio di manutenzione della linea di collegamento della agenzia alla rete e degli apparati telegrafici.

Art. 39.

Le altre condizioni e modalità da osservarsi per la concessione di agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche sono stabilite in appositi capitolati d'oneri.

CAPO V.

AGENZIE DI RECAPITO DEI TELEGRAMMI E DEGLI ESPRESSI POSTALI E SERVIZI ACCESSORI.

Art. 40.

Per la concessione in appalto dei servizi di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e dei servizi accessori, od anche di uno solo di essi, si procede a licitazione privata, nelle forme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Alla licitazione sono ammesse le ditte, cooperative di lavoro e privati, ritenuti idonei, che ne abbiano fatto domanda in seguito all'apposito bando di concorso pubblicato dal Ministero delle comunicazioni, od in seguito ad invito. Sono escluse le donne.

L'appalto viene conferito, con riserva della superiore approvazione, a chi abbia fatto migliori condizioni. A parità di condizioni, viene data la preferenza alle cooperative costituite fra ex combattenti.

Il Ministero delle comunicazioni può considerare nulla la assegnazione avvenuta in sede di licitazione, qualora ritenga che le condizioni fatte dal migliore offerente non diano garanzia che il servizio possa essere disimpegnato con la dovuta regolarità.

Le licitazioni di cui sopra sono tenute presso la locale Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi ed il direttore provinciale, o chi per esso, funge da ufficiale rogante e firma il relativo contratto o capitolato d'oneri in rappresentanza dell'Amministrazione.

Art. 41.

Nell'atto per la concessione in appalto dei servizi indicati nell'articolo precedente sono indicati i limiti della concessione, il compenso unitario stabilito per ciascuno dei servizi dati in appalto, l'ammontare della cauzione, le disposizioni principali ed obblighi del concessionario per l'esecuzione del servizio o dei servizi ed, eventualmente, il compenso da corrispondersi dal concessionario ai fattorini dipendenti.

Art. 42.

Al termine della concessione il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, può rinnovarla alle stesse condizioni od a condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione, senza procedere a nuova licitazione, qualora il concessionario abbia disimpegnato lodevolmente i servizi affidatigli.

CAPO VI

TARIFFE E FRANCHIGIE.

Art. 43.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di stipulare convenzioni con le varie Amministrazioni dello Stato per il pagamento delle tasse interne dei telegrammi mediante il versamento di un canone annuo fisso.

Le convenzioni suddette devono essere approvate con decreto interministeriale, firmato dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze, e dell'altra Amministrazione contraente.

Art. 44.

Per i telegrammi in franchigia sono eseguiti gratuitamente anche i servizi di recapito per espresso, di rilascio di copie e di annullamento.

Art. 45.

I telegrammi spediti dalle autorità giudiziarie, dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai reparti della M.V.S.N., confinaria, forestale, portuaria, stradale, ferroviaria e postale-telegrafica, e le risposte relative, per poter essere ammesi in franchigia delle tasse interne, devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) trattare esclusivamente di affari di polizia giudiziaria o di giustizia penale. Per i telegrammi redatti in cifra è in facoltà dell'Amministrazione esperire gli accertamenti necessari per controllare che essi rispondano al suddetto requisito;

b) essere compilati in termini concisi;

c) avere carattere di urgenza tale da rendere indispensabile l'uso del telegrafo;

d) portare la firma chiaramente leggibile del funzionario mittente, preceduta dalla sua qualifica o grado;

e) portare il bollo d'ufficio e, nell'apposito spazio del modello, la dichiarazione che il contenuto del telegramma riguarda esclusivamente gli affari di cui alla lettera *a*), per i quali è ammessa la franchigia;

f) essere scritti sugli speciali modelli forniti dalle Amministrazioni interessate alle autorità dipendenti.

In mancanza di qualcuno dei requisiti di cui agli alinea *a*), *b*) e *c*), i mittenti dei telegrammi in questione sono tenuti a pagarne le tasse.

Art. 46.

Per i telegrammi in franchigia diretti all'estero, i mittenti sono tenuti al pagamento delle quote dovute alle Amministrazioni estere od alle compagnie e società telegrafiche.

Le tasse radiotelegrafiche, per quanto concerne le stazioni costiere e di bordo nazionali, sono considerate come tasse interne agli effetti della franchigia.

Art. 47.

E' ammessa l'accettazione in conto corrente dei telegrammi, contro pagamento della sopratassa di cent. 20 per telegramma con un minimo di sopratasse di L. 10 mensili, oltre al deposito preventivo di una somma corrispondente all'importo approssimativo delle tasse e sopratasse telegrafiche di un mese. Il deposito è da ricostituirsi man mano che è prossimo ad esaurirsi; l'accettazione dei telegrammi in conto corrente è sospesa appena il deposito sia esaurito.

TITOLO III.

DEI SERVIZI TELEFONICI

CAPO I

CONCESSIONI AD USO PUBBLICO.

Art. 48.

Allo scopo di addivenire alla concessione ad uso pubblico di servizi telefonici, il Ministero invita le società e le ditte specializzate nel Regno, che abbiano i requisiti per potere ottenere la concessione, ad indicare le condizioni alle quali sarebbero disposte ad assumere il servizio, tenendo presente il capitolato predisposto dall'Amministrazione.

Art. 49.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici procederà all'esame delle domande pervenute, facendo al Mnistro le relative proposte.

Il Ministro, sulla base di tali proposte e sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, giudica definitivamente.

Il relativo provvedimento sarà adottato mediante decreto Reale.

Art. 50.

La cauzione a garanzia degli impegni assunti sarà costituita mediante depositi, presso la Cassa depositi e prestiti, di denaro, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero di altri titoli da determinarsi all'atto della concessione.

Art. 51.

Nel caso di concessioni accordate a tempo indeterminato, l'Amministrazione, trascorso il termine di 30 anni, può, ove lo ritenga conveniente, procedere nei confronti del concessionario alla stipulazione di nuovi patti, prorogando il termine.

Art. 52.

La cessione degli stabili in locazione ai sensi degli articoli 168 e 198 della legge, è approvata con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Il Ministero potrà consentire al concessionario un uso diverso dalla destinazione al servizio telefonico, limitatamente a quei locali che risultassero non necessari al servizio stesso.

In mancanza di patti speciali, i rapporti sono regolati dalle disposizioni del Codice civile sulle locazioni.

Art. 53.

La cessione di proprietà degli stabili, ai sensi degli articoli 168 e 198 della legge, è approvata con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 54.

Indipendentemente dalle nuove costruzioni previste dall'atto di concessione, il concessionario, nella zona accordatagli, ha facoltà di impiantare ed esercitare, previa approvazione dei piani tecnici da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salvo favorevole collaudo, qualunque altra rete urbana o linea sia aerea che in cavo.

Art. 55.

Ferma restando la disposizione dell'art. 170 della legge, per quanto riguarda la cessione anche parziale dell'esercizio, il concessionario può, per le reti minori e linee di secondaria importanza, affidare a terzi la gestione del servizio con la forma dell'appalto rimanendo in ogni caso esclusivo responsabile del servizio a tutti gli effetti.

Art. 56.

Il valore degli stabili e degli impianti, nonchè delle scorte necessarie al servizio che l'Amministrazione cede in proprietà al concessionario è stabilito, in via provvisoria e con carattere esecutorio, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Esso viene definitivamente determinato da un Collegio di periti nominati uno dal Ministero delle comunicazioni, uno

dal concessionario e il terzo, con funzioni di presidente del Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato tra i consiglieri di Stato.

Il prezzo risultante sarà corrisposto dal concessionario nei termini e con le modalità stabilite nell'atto di concessione, dedotto quanto sia stato corrisposto in via provvisoria.

Art. 57.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 173, numeri 2, 3, 4 della legge, la concessione s'intende di diritto risoluta dal giorno della morte del concessionario, della sentenza di fallimento, o della dichiarazione di incapacità, di perdita della cittadinanza, e, per le società, di perdita della personalità. In questi casi si applicheranno le norme relative alla fine della concessione per scadenza.

Nei casi di fallimento non seguito da bancarotta, l'incameramento della cauzione avrà luogo fino all'ammontare dei crediti liquidi dell'Amministrazione. La somma eventualmente residuata sarà tenuta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi, invece, di perdita della capacità legale o quando il fallimento dia luogo al reato di bancarotta semplice o fraudolenta, verranno applicate le norme relative alla revoca.

Art. 58.

In caso di fine della concessione per scadenza del termine l'Amministrazione non è tenuta a dare alcun preavviso. Essa prenderà possesso degli impianti previo regolare inventario. Il prezzo dovuto al concessionario sarà corrisposto nei termini e con le modalità stabilite nel presente regolamento e nell'atto di concessione.

Art. 59.

Per operare il riscatto, l'Amministrazione darà, almeno un anno prima, preavviso al concessionario per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 60.

Nel caso di fine della concessione per scadenza o riscatto, e nel caso di riscatto della concessione non a termine comprendente l'esercizio di impianti telefonici dello Stato ceduti in proprietà, l'acquisto da parte dell'Amministrazione comprende tutti gli stabili, i materiali interni ed esterni in opera e in magazzino, sia delle linee sia delle centrali, gli attrezzi, gli strumenti di officina, i mobili tutti adibiti al regolare funzionamento delle centrali, uffici, posti pubblici, risultanti dall'ultimo inventario.

L'Amministrazione si sostituisce, altresì, in tutti i diritti del concessionario, anche verso i terzi.

Art. 61.

Il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti, materiali ed arnesi menzionati nel precedente articolo, al momento in cui avviene la scadenza o la dichiarazione di riscatto, ai sensi dell'art. 200 della legge.

In caso di disaccordo il prezzo stesso sarà stabilito da un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Ministero delle comunicazioni, uno dal concessionario ed il terzo, che funzionerà da presidente, dal presidente del Consiglio di Stato, tra i consiglieri di Stato.

Art. 62.

La diminuzione del valore di riscatto per i contributi dati dalle provincie, prevista dall'art. 202 della legge, viene effettuata nel modo seguente.

Il Collegio di cui all'articolo precedente stabilisce il periodo di ammortamento da attribuirsi all'impianto, in base al criterio del logorio fisico o di quello economico, in conseguenza delle operate successive trasformazioni da parte del concessionario sull'impianto originario e anche dal sopravvenire di impianti più perfezionati. In base a tali criteri procede alla determinazione delle quote contributo residuo, tenendo conto degli anni trascorsi dall'attivazione del primitivo impianto per la parte che eventualmente sussista.

Art. 63.

In tutti i casi di riscatto, di fine e di decadenza della concessione, l'Amministrazione ed il concessionario dovranno esperire nel termine di un anno le pratiche per l'accertamento di comune accordo del valore degli impianti e di quanto altro inerente alla concessione.

Qualora l'accordo non sia stato raggiunto nel termine suddetto, si procederà, su istanza della parte più diligente, alla costituzione del Collegio previsto dall'art. 61 del presente regolamento.

Il Collegio dovrà procedere all'accertamento di cui al comma precedente nel termine di un anno dalla sua costituzione.

L'Amministrazione corrisponderà al concessionario, entro un mese dalla firma dell'accordo, le somme dovutegli; nel caso di mancato accordo corrisponderà in via provvisoria, nel termine di un mese dall'istanza per la costituzione del Collegio, la somma offerta al concessionario. Divenuta esecutiva la decisione del Collegio, si procederà al conguaglio tra la somma provvisoria versata al concessionario e quella spettantegli, tenuto conto degli interessi commerciali di mora decorrenti tra la data in cui ha avuto luogo il versamento provvisorio e quella in cui viene eseguito il versamento definitivo a conguaglio.

Nei casi in cui la cauzione, a norma di legge e del presente regolamento, può essere svincolata, tale svincolo avverrà non oltre sei mesi dal passaggio degli impianti all'Amministrazione di Stato.

Art. 64.

Nel caso di revoca della concessione, qualora l'Amministrazione di Stato eserciti la sua facoltà di acquistare in tutto o in parte gli impianti del concessionario, valgono per tale acquisto le disposizioni dell'articolo precedente. Nel compenso dovuto al concessionario non si terrà conto che del valore reale dell'impianto.

Art. 65.

Agli effetti degli articoli precedenti, al principio dell'ultimo anno della concessione, l'Amministrazione procederà all'inventario di tutto il materiale e degli apparati per l'esercizio della concessione. L'inventario servirà di base, con le variazioni giustificate, alla presa di possesso e alla compilazione delle perizie.

Il concessionario ha l'obbligo di conservare in stato di ottimo funzionamento i propri impianti affinchè al termine delle concessioni il servizio non abbia a subire, col trasferimento allo Stato o ad altri, danno o interruzione.

Art. 66.

La concessione per l'impianto e l'esercizio di reti urbane e di linee interurbane ad uso pubblico, è soggetta alle norme tecniche interne emanate dal Ministero delle comunicazioni ed a quelle di carattere internazionale che siano o saranno introdotte nel Regno dal Governo italiano.

Art. 67.

Il concessionario ha l'obbligo di costruire, ricostruire e sviluppare gli impianti adottando i tipi più moderni e perfezionati di materiale ed apparecchi, in modo che gli impianti stessi possano in ogni tempo soddisfare ai requisiti della tecnica telefonica più progredita.

Art. 68.

Qualora il concessionario non provveda, nel termine stabilito, all'esecuzione dei lavori cui egli è tenuto, incorre nelle penalità previste dagli atti di concessione.

In caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione diffida il concessionario a provvedere entro un nuovo termine, trascorso infruttuosamente il quale, essa procede alla revoca dell'intera concessione o di quella parte di essa cui i lavori si riferiscono, ovvero eseguisce i lavori a tutte spese del concessionario.

Le spese per i lavori, in caso di esecuzione in danno, nonchè le penalità comminate a norma di legge e di convenzione, sono prelevate dalla cauzione del concessionario, il quale è tenuto al reintegro di essa, a norma dell'art. 172 della legge.

Art. 69.

Il concessionario deve tenere le scritture e provvedere all'invio periodico dei documenti che il Ministero prescrive per la contabilità delle tasse telefoniche interurbane e dei canoni di concessione. Deve altresì fornire le notizie statistiche e le informazioni che gli vengano richieste, sia sullo stato degli impianti, sia sull'andamento dei servizi.

Art. 70.

Il Ministero delle comunicazioni esercita la sorveglianza sugli impianti, sulla gestione e sull'esercizio del concessionario.

Ove la concessione venga accordata ad una società, questa deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, entro un mese dall'approvazione da parte dell'assemblea, il proprio bilancio annuale e deve altresì comunicare tempestivamente, le deliberazioni delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, nelle quali siano apportate variazioni al proprio statuto.

Il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero delle finanze, a mezzo dei propri funzionari, eseguiranno ogni anno, non oltre il mese di giugno, opportune indagini d'ordine tecnico-amministrativo intese ad accertare:

a) lo stato degli impianti in relazione alle prescrizioni del precedente art. 65;

b) l'esattezza dei dati contenuti nel bilancio annuale in rapporto alle risultanze delle scritture prescritte, con particolare riguardo all'ammontare del canone dovuto dal concessionario sugli introiti lordi ed alla determinazione delle prescritte congrue quote di ammortamento.

A tale scopo il concessionario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei funzionari predetti le scritture e tutti gli atti e documenti che essi ritenessero di chiedere.

Art. 71.

Il canone deve essere versato dal concessionario entro un mese dalla chiusura dell'esercizio e, trattandosi di società, all'atto della presentazione del bilancio all'Amministrazione statale.

In caso di ritardo nel versamento, il concessionario è tenuto alla corresponsione degli interessi sulla somma dovuta nella misura stabilita negli atti di concessione, salve sempre le sanzioni previste dagli atti stessi.

Art. 72.

Gli impianti debbono essere collaudati dall'Amministrazione, su richiesta del concessionario.

Il collaudo non esonera il concessionario dalle eventuali responsabilità verso i terzi.

Il concessionario deve, in seguito al risultato delle operazioni di collaudo, apportare le necessarie modificazioni.

Art. 73.

Quando il servizio proceda in modo irregolare od insufficiente e il concessionario, nonostante due successive diffide notificate a mezzo di ufficiale giudiziario o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione, entro il termine fissato, l'Amministrazione, salve sempre le altre sanzioni previste dalla legge, dal presente regolamento e dagli atti di concessione, potrà, a spese del concessionario, provvedere ai lavori occorrenti ed adottare ogni altro provvedimento inteso ad assicurare il regolare servizio.

Art. 74.

Agli effetti previsti dall'art. 205 della legge, il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di intervenire nelle trattative fra le associazioni sindacali, per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e delle loro modificazioni.

Art. 75.

I ricevitori postali sono autorizzati a gestire in appalto, su richiesta e per conto del concessionario e previo consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, il servizio telefonico pubblico urbano e interurbano.

CAPO II

CONCESSIONI AD USO PRIVATO.

Art. 76.

Le concessioni di linee telefoniche private possono essere accordate solo se fra i punti estremi da collegare non esiste servizio telefonico ad uso pubblico, eccezione fatta per le linee telefoniche private a sussidio di servizi pubblici.

Le autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di comunicazioni telefoniche, da parte degli esercenti di ferrovie e tramvie, nonchè di filovie e funivie ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone, sono rilasciate conformemente alle norme stabilite dal Ministero delle comunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Art. 77.

La domanda di concessione di linee private deve essere presentata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e deve contenere:

1) l'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione;

2) l'indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea e delle caratteristiche tecniche dell'impianto;

3) la quietanza del pagamento, eseguito presso un ufficio postale a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di una somma, a titolo di rimborso spese d'istruttoria, che sarà determinata dall'Amministrazione.

Quando la linea telefonica è ad uso comune di due concessionari, la domanda deve essere firmata da entrambi.

Art. 78.

Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato pagherà ogni anno allo Stato un canone di L. 200 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni. Per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due si aggiungerà un canone annuo di L. 30.

Il canone, di cui al comma precedente, sarà raddoppiato per le linee telefoniche a sussidio di linee elettriche e teleferiche e per tutte quelle linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a Comuni diversi.

Il canone di cui al presente articolo è dovuto anche per gli impianti telefonici ad onde guidate per uso privato, di cui all'art. 211 della legge.

Art. 79.

Per computare la lunghezza delle linee concesse ad uso privato, si terrà conto di tutto il circuito elettrico costituito dai fili che, passando sopra i punti di interruzione della proprietà, congiungono i due fondi.

Art. 80.

Il canone comincia a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione della linea privata, e dovrà essere versato entro dieci giorni dalla notifica del decreto al concessionario.

In caso di mancato pagamento entro tale termine, la concessione s'intenderà decaduta.

Art. 81.

La concessione è data per un anno e può essere prorogata di volta in volta per eguale periodo, a giudizio insindacabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e sempre che permangano le condizioni di legge e di regolamento.

Il canone dovrà essere pagato prima dell'inizio del nuovo periodo di validità della concessione, sotto pena di decadenza, ma detto pagamento non importa impegno per l'Amministrazione, agli effetti del precedente capoverso.

Art. 82.

Quando il concessionario non impianta la linea o cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, rimane acquisito allo Stato il canone già versato.

Art. 83.

La concessione non prorogata cessa di diritto e le comunicazioni non possono più aver luogo dalla data di cessazione.

La concessione può essere disdetta in ogni momento dalla Amministrazione, senza indennità.

Quando, per effetto della disdetta, la concessione cessa prima del termine convenuto, senza colpa del concessionario, questi ha diritto al rimborso della quota parte del canone, versato anticipatamente, riferentesi al periodo posteriore alla data di cessazione.

Cessata per qualunque causa la concessione, il concessionario è tenuto a demolire l'impianto nel termine che gli sarà fissato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sotto pena dell'ammenda prevista dall'art. 178 della legge e salve le altre conseguenze previste dall'articolo stesso.

Art. 84.

L'esercente di una rete urbana potrà concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento di esse con la rete urbana, quando si verifichino le condizioni seguenti:

1) che la linea privata si trovi per intero nel territorio in cui si estende la rete urbana e non sia appoggiata a palificazioni o ad altri supporti che sostengano linee di trasmissione dell'energia elettrica;

2) che sia assicurata l'assoluta impossibilità del collegamento della linea privata con altre linee;

3) che, durante il collegamento, la linea privata non debba mai adoperarsi a favore di terzi;

4) che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e siano mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete urbana; in caso di contestazione, l'Amministrazione giudicherà inappellabilmente;

5) per il collegamento con la rete urbana, il concessionario della linea privata pagherà all'esercente della rete medesima le tariffe di abbonamento di categoria prima, indipendentemente dal canone dovuto ai sensi dell'art. 78 del presente regolamento.

Art. 85.

L'esercente di una linea interurbana potrà concedere il collegamento della linea telefonica privata alla linea interurbana alle condizioni seguenti:

1) che tra i due punti estremi della linea privata non esista una linea telefonica ad uso pubblico;

2) che la linea privata sia costruita a regola d'arte, a doppio filo, sia perfettamente silenziosa, abbia i requisiti che saranno stabiliti caso per caso dall'Amministrazione e non sia appoggiata a palificazioni o ad altri supporti che sostengano linee di trasmissione di energia elettrica;

3) che il proprietario della linea privata corrisponda all'esercente della linea interurbana la sopratassa prevista per ogni conversazione interurbana da esso richiesta;

4) che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e siano mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete interurbana; in caso di contestazione l'Amministrazione giudicherà inappellabilmente.

Per le linee di collegamento con l'ufficio interurbano valgono le disposizioni dell'art. 145 del presente regolamento.

Art. 86.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano pure nel caso previsto dall'art. 212 della legge, tenuto conto della categoria cui appartiene l'Amministrazione richiedente.

CAPO III

Disciplina dei servizi telefonici.

Sezione I. — *Servizio urbano.*

Art. 87.

Sulle reti pubbliche urbane le comunicazioni devono avere la durata massima di 5 minuti, oltre la quale possono essere interrotte d'ufficio.

L'esercente una rete urbana avrà diritto di chiedere all'abbonato di assumere un secondo collegamento quando il numero delle comunicazioni urbane uscenti superi quello che verrà fissato dal Ministero delle comunicazioni d'intesa col Ministero delle finanze.

Art. 88.

Chiunque nell'ambito della rete telefonica urbana può richiedere il collegamento alla centrale di competenza alle condizioni generali stabilite dalla polizza di abbonamento, che dev'essere approvata con decreto del Ministro per le comunicazioni.

La richiesta di abbonamento telefonico implica accettazione di tutte le norme e condizioni contenute nel detto regolamento di servizio.

Qualora il concessionario abbia fondati motivi che l'abbonamento richiesto sia pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle leggi, all'ordine pubblico e ai buoni costumi, deve subordinare l'esecuzione al nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza. In tutti gli altri casi il collegamento va senz'altro accordato.

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno, e nei casi in cui la spesa dell'impianto risultasse non coperta dal canone annuo di abbonamento, può l'esercente chiedere che la durata dell'abbonamento stesso sia congruamente superiore.

Art. 89.

Salvo l'eccezione prevista dal penultimo capoverso dell'articolo precedente, il richiedente l'abbonamento che abbia soddisfatto al pagamento dei normali contributi, alle spese di impianto e che non sia stato collegato alla rete urbana entro il termine stabilito dal regolamento di servizio (polizza di abbonamento) o dagli atti di concessione, ha facoltà di rescindere il contratto, indipendentemente da ogni altra azione che gli possa competere.

L'abbonato che non può servirsi delle comunicazioni urbane per un periodo di tempo continuato, ha diritto, se l'impedimento sia dovuto a forza maggiore, alla restituzione del canone di abbonamento, per tutta la durata dell'interruzione, meno tre giorni; se invece l'interruzione sia dovuta a colpa del concessionario, l'abbonato ha diritto alla restituzione del canone relativo a tutto il periodo dell'interruzione, quando questa non superi i dieci giorni consecutivi, e ad una indennità ragguagliata al doppio della somma che importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura l'interruzione, quando questa superi i dieci giorni consecutivi.

Quando in un trimestre si abbiano, salvo il caso di forza maggiore, interruzioni che superino complessivamente 45 giorni, l'abbonato ha anche facoltà di rescindere il contratto.

Art. 90.

L'abbonamento richiesto nelle reti gestite in concessione, si perfeziona con l'accettazione da parte dell'abbonato della polizza di abbonamento di cui all'art. 88 del presente regolamento.

L'abbonamento decorre dal giorno in cui l'impianto comincia a funzionare, ed ha la durata minima di cui all'articolo 88, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello dell'avvenuto collegamento.

Qualora l'impianto od il collegamento del telefono fossero ritardati per causa dell'abbonato, il canone d'abbonamento decorre dal decimo giorno successivo a quello dell'accettazione da parte dell'abbonato della polizza di cui al primo comma del presente articolo, indipendentemente dal collegamento del telefono.

L'abbonamento s'intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così di anno in anno, se non è disdetto con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 91.

L'abbonato è responsabile delle conversazioni interurbane comunque effettuate dal proprio apparecchio.

Art. 92.

L'abbonato avrà diritto alla rescissione anticipata del contratto trascorso il primo anno di abbonamento solo nel caso in cui venga realizzata la riattivazione dell'utenza sia per subentro, sia per nuovo abbonamento.

La rescissione anticipata avrà effetto dal giorno di tale riattivazione.

Art. 93.

Il canone di abbonamento alle reti urbane deve pagarsi a rate trimestrali anticipate nei primi 15 giorni di ciascun trimestre solare. Col canone di abbonamento urbano dovrà pagarsi quanto altro sia dovuto dall'abbonato per tutti i servizi telefonici prestati dall'Amministrazione di Stato e dal concessionario, anche se accessori.

Lo stato di morosità, anche parziale, dell'abbonato, per qualsiasi titolo, dà diritto al concessionario d'interrompere il servizio telefonico anche per gli altri abbonamenti tenuti dallo stesso utente in un medesimo locale, e, persistendo la morosità, di provvedere al ritiro di tutto il materiale installato presso l'utente stesso, fermo il diritto ad esigere tutte le rimanenti quote da questi dovute fino alle rispettive scadenze.

In caso di ripristino del servizio per soddisfatta morosità, l'abbonato dovrà corrispondere le penalità previste dal regolamento di servizio (polizza di abbonamento).

Il concessionario ha anche diritto di rivalersi, per il ricupero del suo credito, sulle somme eventualmente anticipate dall'abbonato per comunicazioni interurbane o per altri servizi.

Art. 94.

L'abbonato deve sottostare a tutte le modifiche di tariffe o di condizioni che fossero stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

In caso di aumento delle tariffe è però in facoltà dell'abbonato di rinunciare all'abbonamento, a partire dal trimestre successivo a quello dell'applicazione del provvedimento.

Art. 95.

Il richiedente l'abbonamento, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi l'apparecchio, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'esercente il servizio telefonico l'appoggio e il passaggio nell'immobile di sua proprietà, per i sostegni e le condutture telefoniche occorrenti.

Il proprietario dell'immobile ha altresì l'obbligo di concedere a detto esercente gratuitamente l'appoggio dei sostegni e il passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, per soddisfare le richieste degli inquilini.

Art. 96.

E' vietato all'abbonato di rivolgersi ad estranei per far eseguire riparazioni o spostamenti di apparecchi.

In caso di inosservanza di tale norma l'esercente il pubblico servizio, può, salvo ogni altra azione, sospendere il servizio.

Art. 97.

L'abbonato deve permettere l'accesso nei propri locali agli agenti dell'esercente il servizio telefonico muniti di tessera di riconoscimento, per le verifiche all'impianto sia degli apparecchi principali, sia di quelli supplementari.

Art. 98.

L'uso dell'apparecchio telefonico principale o supplementare è consentito esclusivamente all'abbonato e ai suoi dipendenti e familiari.

In caso di infrazione, l'esercente potrà interrompere il servizio, anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.

Art. 99.

L'abbonato è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire la categoria in cui deve essere classificato, in relazione all'uso che vien fatto del telefono, agli effetti della tariffa di abbonamento.

In caso di variazioni che si verificassero nel corso dell'abbonamento stesso, l'abbonato è obbligato a darne subito notizia all'esercente il servizio.

L'abbonato che successivamente venga ad appartenere a categoria più favorevole, non ha diritto alla ripetizione delle differenze per canoni pagati in passato, in dipendenza della assegnazione a diversa categoria, qualora detta assegnazione sia stata fatta su dichiarazione dell'abbonato stesso.

Art. 100.

Il concessionario della rete urbana deve, a sue spese, collegare questa con la centrale interurbana locale, se esercitata dall'Amministrazione di Stato.

L'orario della rete urbana, degli uffici interurbani e dei posti pubblici e le eventuali modificazioni debbono essere approvati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Ministero delle comunicazioni od il prefetto possono richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici compresi nella concessione, rimborsando le spese, salvo a ripeterle da chi di ragione.

Art. 101.

Gli uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee interurbane debbono accettare le domande di conversazioni fino a mezz'ora prima della fine dell'orario e non possono chiudere il posto pubblico prima dell'esaurimento delle domande accettate.

L'esercente il servizio di linee o reti telefoniche pubbliche deve prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle corrispondenze interurbane negli uffici centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi deve far uso di apposite cabine.

Art. 102.

Ciascun apparecchio può essere adoperato per le sole conversazioni orali dirette, anche se installato nelle portinerie.

E' vietato il servizio di recapito o di ritrasmissione per iscritto od a voce, o per mezzo di qualsiasi apparecchio o dispositivo fonico, delle conversazioni telefoniche, sotto pena della decadenza dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa e senza abbuono di quella che l'abbonato dovesse ancora pagare a termini del contratto.

Art. 103.

Il concessionario che intenda ottenere l'autorizzazione di cui al capoverso dell'art. 213 della legge, deve farne formale richiesta al momento della presentazione del piano tecnico relativo alla istituzione della rete urbana.

Art. 104.

L'obbligo del concessionario di installare su richiesta degli abbonati uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale alle tariffe previste, è limitato ad un massimo complessivo di 5 derivazioni semplici.

Art. 105.

Gli abbonati che intendono provvedere mediante ditte private alla fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica urbana, nonchè delle condutture ed accessori relativi, debbono preventivamente darne comunicazione all'esercente la rete cui è collegato l'apparecchio principale e debbono valersi di ditte autorizzate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La domanda relativa a tale impianto deve essere corredata:

a) di uno schema dell'impianto da eseguire o da completare;

b) degli schemi di principio degli apparecchi supplementari e degli accessori da impiantare;

c) delle istruzioni sull'uso degli apparecchi.

Gli schemi e le istruzioni di cui sopra debbono essere firmati, oltre che dall'abbonato, anche dalla ditta alla quale viene affidata l'esecuzione dell'impianto.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme relative alle autorizzazioni da accordarsi alle ditte per la fornitura e messa in opera degli impianti telefonici in derivazione interna.

Per le Amministrazioni statali la comunicazione all'esercente può essere limitata alla presentazione della semplice domanda.

Dall'obbligo di valersi di ditte autorizzate sono escluse le Amministrazioni militari e, eccezionalmente, quelle che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici giudichi in grado di poter provvedere direttamente all'impianto degli apparecchi telefonici in derivazione interna.

Art. 106.

Gli impianti di cui all'articolo precedente, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni militari, debbono essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate dal Ministero delle comunicazioni, e debbono essere costruiti esclusivamente con tipi di materiali approvati dall'Amministrazione.

Art. 107.

L'allacciamento provvisorio o definitivo di un impianto di proprietà privata o di una parte di esso alla rete urbana può essere eseguito esclusivamente da personale direttamente dipendente dall'esercente il servizio.

In caso di infrazione a tale norma, il Ministero delle comunicazioni, potrà, dietro denuncia dell'esercente il servizio, procedere anche alla revoca della autorizzazione alla ditta installatrice dell'impianto irregolarmente allacciato, senza pregiudizio per la applicazione, a carico dell'abbonato, delle penalità che saranno stabilite dal Ministero medesimo.

Qualora risulti che più impianti di una stessa ditta fornitrice ed installatrice non siano collaudabili, il Ministero delle comunicazioni, esperite le opportune indagini, procederà alla revoca della autorizzazione.

Art. 108.

Quando sia stato completato un impianto di derivazioni interne, l'abbonato dovrà richiedere per iscritto il collaudo all'esercente il servizio, il quale dovrà eseguirlo in base alle prescrizioni tecniche indicate nell'art. 106 ed entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora in sede di collaudo si constati, che non risultano soddisfatte le predette norme tecniche, non sarà concesso l'allacciamento dell'impianto interno alla rete urbana. In caso di contestazione fra l'utente e l'esercente il servizio, decide inappellabilmente il Ministero delle comunicazioni; le conseguenti spese per gli eventuali accertamenti andranno a carico della parte soccombente.

Le Amministrazioni dello Stato possono chiedere che al collaudo dei propri impianti intervenga un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 109.

Ad ogni linea telefonica urbana possono essere allacciate al massimo cinque derivazioni interne.

Si fa eccezione per gli impianti con un numero di derivazioni abilitate superiore a cinquanta, per i quali l'esercente il servizio può consentire all'utente un numero maggiore di derivazioni per ogni linea urbana in abbonamento.

Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre 100 derivazioni ciascuno, di cui almeno 50 abilitate al servizio urbano, e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, l'esercente il servizio può consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

In caso di controversia è ammesso il ricorso al Ministero delle comunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Ogni linea urbana farà capo a un organo di sezionamento di proprietà dell'esercente il servizio, al fine di poter isolare dalla linea principale l'impianto derivato qualora quest'ultimo risulti difettoso.

Art. 110.

Qualora l'esercente il servizio sostituisca il sistema di commutazione della rete, l'abbonato dovrà uniformarvi contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto interno di sua proprietà, allacciato alla rete urbana.

Art. 111.

L'impianto per il collegamento alle linee telefoniche di apparecchi atti alla registrazione ed alla ripetizione di conversazioni effettuate sui circuiti telefonici deve essere collaudato, prima dell'allacciamento alla linea telefonica, dall'esercente il servizio a spese dell'utente.

Art. 112.

L'impianto dell'apparecchio di cui all'articolo precedente è subordinato ad una speciale licenza intestata all'utente, da richiedersi caso per caso dal concessionario telefonico al Ministero delle comunicazioni.

La domanda di licenza, redatta su carta da bollo ai sensi di legge, dovrà essere sottoscritta dall'utente e munita del nulla osta della locale autorità di pubblica sicurezza.

Art. 113.

Qualora l'impianto dell'apparecchio dia luogo ad abusi o ad inconvenienti dannosi al servizio, il Ministero delle comunicazioni potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la licenza accordata all'utente, senza che questi possa pretendere compensi di sorta dalla Amministrazione o dal concessionario.

Art. 114.

L'esercente il servizio deve osservare, nella compilazione e pubblicazione degli elenchi degli abbonati alle reti urbane esistenti nella zona in concessione, le norme prescritte dal Ministero delle comunicazioni.

Parimenti egli ha l'obbligo di pubblicare, su richiesta dell'Amministrazione, le variazioni nella parte alfabetica dell'elenco degli abbonati. L'Amministrazione, nel caso di notevoli ampliamenti o modificazioni di sistema nella rete urbana, potrà richiedere più di un bollettino di variazioni nell'anno.

Tanto l'elenco quanto il bollettino di variazioni devono essere tenuti in evidenza nei posti telefonici aperti al pubblico e devono essere consegnati gratuitamente a tutti gli abbonati, posti pubblici ed uffici di accettazione collegati alle reti urbane cui l'elenco e il bollettino di variazioni si riferiscono.

Art. 115.

Tutti i posti telefonici pubblici debbono essere muniti di targa in metallo, indicante al pubblico l'esistenza del locale adibito al servizio telefonico.

Su richiesta ed indicazione dell'esercente il servizio, l'Amministrazione potrà prescrivere l'impianto di targhe nelle vie di accesso agli abitati per indicare la ubicazione del più prossimo posto telefonico pubblico.

SEZIONE II. — *Del servizio interurbano ed internazionale.*

Art. 116.

La durata di una conversazione sulle linee interurbane è di 3 minuti e costituisce una unità.

Ogni comunicazione non può di regola protrarsi oltre due unità consecutive, ammenochè il traffico in determinate ore non consenta un prolungamento maggiore e salvo il caso di conversazioni in abbonamento. I corrispondenti ai quali sia interrotta la comunicazione per il trascorso periodo e che vogliano continuare, debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le domande già iscritte.

Art. 117.

Sulle linee interurbane le comunicazioni sono date secondo l'ordine di iscrizione delle domande, comunque presentate, salvo le eccezioni di priorità stabilite nell'ordine seguente:

1) avvisi di servizio urgenti;
2) comunicazioni di Stato urgentissime;
3) comunicazioni private urgentissime;
4) comunicazioni di Stato urgenti;
5) comunicazioni private urgenti;
6) comunicazioni di Stato ordinarie;
7) comunicazioni private ordinarie;
8) comunicazioni ordinarie di servizio.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici potrà emanare, anche nei riguardi del servizio gestito dai concessionari, le norme per la trasmissione delle comunicazioni non comprese nella precedente elencazione.

Le comunicazioni ordinarie di servizio, indicate al n. 8, debbono riguardare esclusivamente il servizio di corrispondenza e saranno limitate sempre fra i due uffici estremi della linea.

L'ora di iscrizione della domanda servirà anche di base per lo scambio alternativo delle conversazioni fra gli uffici corrispondenti.

Art. 118.

Il concessionario risponde all'Amministrazione di Stato delle tasse per le conversazioni interurbane richieste dal domicilio dei propri abbonati.

L'esazione della sopratassa, prevista dall'art. 224 della legge, è fatta dal concessionario della rete urbana.

Un equo compenso potrà essere pattuito per il servizio di riscossione delle tasse di conversazione, fatto dal concessionario della rete urbana per conto dell'esercente la linea interurbana. Tale compenso non potrà, in nessun caso, essere posto a carico degli utenti del telefono.

Art. 119.

L'abbonato urbano iscritto per una comunicazione interurbana dovrà essere avvisato dall'ufficio interurbano appena sia arrivato il suo turno di corrispondenza; se egli non risponde immediatamente il suo nome è cancellato e la linea viene messa a disposizione degli altri iscritti.

Allorchè il destinatario della conversazione è un abbonato, e questi non risponde a due chiamate dell'ufficio, separate da breve intervallo, se ne dà avviso al richiedente il quale può rinunciare alla conversazione.

Quando una conversazione non ha luogo perchè al momento in cui è stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non rispondono, è dovuta una tassa pari alla quarta parte di quella che si sarebbe dovuta applicare alla prima unità della conversazione.

Il richiedente che rinunzi espressamente alla conversazione, prima che siano trascorse due ore dalla richiesta, dovrà corrispondere una tassa pari alla quarta parte dell'unità di conversazione ordinaria, diurna o notturna, anche nei giorni festivi.

Il richiedente non avrà diritto ad alcun rimborso di tassa qualora dall'apparecchio dell'abbonato richiesto siasi comunque o da chiunque risposto.

Nel caso di impossibilità di effettuare una comunicazione interurbana per motivi di servizio, se ne darà avviso al richiedente e la comunicazione verrà annullata a tutti gli effetti.

Art. 120.

La tassa per il recapito degli avvisi telefonici è stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

L'avviso telefonico al destinatario della conversazione è gravato della tassa a carico del richiedente che sia abbonato al telefono nella misura prevista dalla tariffa.

Le comunicazioni da stabilirsi come conseguenza di un avviso telefonico sono fatte su richiesta di uno qualunque tra i due corrispondenti: esse sono sottoposte a tutte le regole della corrispondenza ordinaria e trattate come se l'avviso preventivo non esistesse. I tre minuti di corrispondenza cominciano a decorrere dall'istante in cui chi domanda ottiene la comunicazione con la persona chiamata.

Art. 121.

Qualora sia richiesta una conversazione con una persona non abbonata al telefono, potrà essere inviato un avviso telefonico da recapitare per espresso al domicilio indicato. In tal caso il richiedente dovrà pagare, oltre alla tassa di cui all'articolo precedente, una sopratassa, nella misura fissata dal Ministro per le comunicazioni.

Il concessionario è tenuto al servizio di espresso entro il raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi ed oltre tale raggio non oltre il limite di 2 km. Sarà in facoltà del concessionario di far pagare il solo compenso di espresso dal destinatario della comunicazione anzichè dal richiedente.

Art. 122.

Se un avviso per telefono non può essere comunicato al destinatario o un espresso non può essere recapitato per cause non imputabili all'Amministrazione o al concessionario, non spetta al richiedente la restituzione della tassa o sopratassa pagata a tale titolo.

Art. 123.

Per la corrispondenza sulle linee internazionali valgono le disposizioni stabilite nei relativi accordi.

Sezione III. — *Servizi speciali.*

A) *Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.*

Art. 124.

L'istituzione degli uffici per il servizio di dettatura dei telegrammi, previsto dall'art. 228 della legge, viene stabilito dall'Amministrazione previa intesa con l'esercente del servizio telefonico.

Sono ammessi al servizio di dettatura soltanto i telegrammi redatti in lingua italiana od in altra espressamente consentita.

Salvo disposizioni in contrario, date caso per caso, sono esclusi dalla trasmissione fonica i vaglia telegrafici, i telegrammi lettera notturni, i telegrammi diramati dall'agenzia ufficiale di informazioni, i resoconti parlamentari ed i telegrammi in arrivo portanti le indicazioni « mani proprie », « fermo telegrafo », « fermo posta », od altre equivalenti.

Art. 125.

L'ufficio di dettatura dei telegrammi è gestito direttamente dall'esercente del servizio telefonico, il quale verserà gli importi delle tasse telegrafiche direttamente al cassiere provinciale delle Poste e dei telegrafi, alle stesse scadenze stabilite per i versamenti delle tasse telefoniche interurbane.

L'importo della tassa di ogni telegramma verrà comunicato dall'ufficio telegrafico all'ufficio telefonico e segnato da ambedue gli uffici su apposito registro.

Art. 126.

Nei centri in cui viene istituito l'ufficio di dettatura dei telegrammi, l'Amministrazione telegrafica dovrà fornire gratuitamente all'esercente il servizio telefonico il locale idoneo, nello stesso edificio in cui ha sede il servizio telegrafico, e disporre per il recapito all'ufficio dettatura dei telegrammi che debbono essere telefonati agli abbonati.

Nelle località in cui non venga istituito un ufficio dettatura, il ricevitore telegrafico, gestore del servizio telefonico, ha l'obbligo di assumere il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo e partenza.

In tal caso la sopratassa per la trasmissione fonica dei telegrammi è aumentata di cent. 40 per ogni telegramma, qualunque sia il numero delle parole. Tale sopratassa costituisce il compenso a favore del ricevitore.

Art. 127.

Effettuata dall'ufficio telefonico la trasmissione per telefono, l'ufficio telegrafico invierà, a mezzo posta in franchigia, al domicilio degli abbonati, i telegrammi ricevuti e le copie dei telegrammi trasmessi.

A richiesta degli interessati i telegrammi dovranno essere recapitati a mezzo fattorino dopo la dettatura fonica.

La fornitura all'esercente il servizio dei moduli per la scritturazione dei telegrammi in partenza è a carico dell'Amministrazione telegrafica.

Art. 128.

Nessun deposito di garanzia deve fare all'esercente il servizio chi usufruisce del solo servizio di recapito.

Per il servizio di trasmissione vale l'anticipo per le conversazioni interurbane, previsto dall'art. 224 della legge. In mancanza di tale anticipo, l'abbonato dovrà versare a tale titolo al concessionario del servizio telefonico, una somma non inferiore a L. 15, che dovrà essere reintegrata in ogni momento, a richiesta del concessionario, quando sia prossima ad essere esaurita.

Saranno sospese le comunicazioni telefoniche agli abbonati che non verseranno nel termine stabilito, oltre all'importo dell'abbonamento urbano e delle conversazioni interurbane, anche le tasse relative alla trasmissione fonica dei telegrammi. Sarà sospesa la trasmissione fonica dei telegrammi nei riguardi degli abbonati che rifiutassero di versare od integrare l'anticipo previsto al comma precedente.

Art. 129.

Gli uffici di dettatura trasmetteranno e riceveranno nell'ordine di presentazione da parte dell'ufficio telegrafico o della richiesta da parte degli utenti; però i telegrammi di categoria superiore avranno la precedenza su quelli delle categorie inferiori.

Lo stesso utente non può trasmettere e ricevere più di tre telegrammi consecutivi quando esistono altri telegrammi di categoria pari o superiore da ricevere o da trasmettere.

B) *Servizio delle commissioni per telefono.*

Art. 130.

Le commissioni per telefono, previste all'art. 231 della legge, sono ordinarie od urgenti.

Esse saranno effettuate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Art. 131.

Il mittente della commissione ne comunica il testo per telefono alla centrale interurbana dal domicilio, se abbonato, o da un ufficio di accettazione.

Il testo della commissione deve avere carattere prettamente privato ed essere espresso in modo tale da non poter dar luogo a dubbi ed equivoci da parte del personale che dovrà curarne la trasmissione; deve essere redatto in lingua italiana; eccezionalmente è ammesso il testo in una lingua estera espressamente consentita.

Sono esclusi in ogni caso gli argomenti di natura politica o di pubblico interesse, nonchè le notizie di borsa.

Art. 132.

La commissione telefonica non può contenere un numero di parole superiore a venti, compreso l'indirizzo, la firma e l'eventuale numero telefonico che il mittente ritenga opportuno comunicare al destinatario.

Art. 133.

Per le commissioni da recapitare al domicilio del destinatario o fermo posta, è dovuta dal mittente la sopratassa prevista all'art. 121 del presente regolamento.

La stessa tassa è dovuta per le commissioni, destinate ad abbonati, delle quali sia richiesta la doppia trasmissione fonica e scritta.

In questi casi la commissione dovrà essere trasmessa all'ufficio di arrivo, che provvederà ad inoltrarla al destinatario.

Art. 134.

Per il servizio delle commissioni telefoniche è valido l'anticipo per le conversazioni interurbane previste dall'art. 224 della legge. In mancanza di tale anticipo, l'abbonato dovrà versare a tale titolo al concessionario una somma non inferiore a L. 50, da reintegrarsi quando sia prossima ad essere esaurita.

Sarà sospesa l'accettazione delle commissioni telefoniche provenienti dagli abbonati che rifiutassero di versare od integrare l'anticipo previsto al comma precedente.

CAPO IV.

TARIFFE.

SEZIONE I. — *Tariffe per servizio urbano.*

Art. 135.

Le tariffe stabilite con decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 232 della legge, sono comprensive di ogni prestazione, onere e spesa, per l'impianto di tipo normale e per la sua regolare manutenzione.

I danni arrecati al materiale e agli apparecchi devono essere risarciti dall'utente, tranne che essi non siano dovuti al normale deterioramento.

Art. 136.

Il ribasso di tariffa sull'abbonamento telefonico urbano, stabilito in favore degli uffici delle Amministrazioni statali, si applica anche agli uffici giudiziari.

Art. 137.

Gli abbonamenti duplex, da installarsi nelle abitazioni private, sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto e l'ubicazione dei rispettivi utenti, che in ogni caso dovranno risiedere nello stesso stabile o in un unico isolato.

Art. 138.

I supplementi di maggior distanza, previsti dalle tariffe sul canone di abbonamento urbano sulle spese per compenso impianto, si applicano agli abbonati residenti oltre il perimetro dell'abitato, misurando la lunghezza effettiva del circuito a partire dal perimetro stesso.

Quando si tratti di linee che oltrepassino i 3 km. da tale perimetro e risultino in esercizio per quel periodo di vita che l'esperienza tecnica e le norme dettate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici prevedono per gli impianti stessi, tanto da rendere necessaria la completa sostituzione, l'esercente il servizio telefonico potrà chiedere nuovamente il contributo stabilito per i nuovi impianti. Identica facoltà è conferita all'esercente per gli impianti comunque compresi oltre il perimetro, nei casi di rifacimento straordinario determinati da cause di forza maggiore.

SEZIONE II. — *Tariffe per servizio interurbano.*

Art. 139.

La lunghezza delle linee per la determinazione della tariffa delle conversazioni è quella che risulta dalla effettiva percorrenza della via normale d'istradamento del traffico fra le due località collegate, anche se la conversazione si svolga su una via sussidiaria.

Art. 140.

Sono ammesse riduzioni di tariffa per le conversazioni che si svolgono in determinate ore del giorno.

Tali riduzioni saranno fissate con decreto Ministeriale e potranno essere sia generali, sia speciali per determinate categorie di abbonati.

Art. 141.

Nei giorni festivi la tariffa per le conversazioni interurbane è ridotta alla metà della tariffa normale.

Agli effetti del presente articolo si considerano come giorni festivi tutte le domeniche e le feste civili di calendario, ai sensi del R. decreto 9 aprile 1931-IX, n. 399.

Art. 142.

L'abbonamento a comunicazioni interurbane previsto all'art. 226 della legge non può essere messo a disposizione di terzi, nè usato a scopo di lucro.

In caso di infrazione l'esercente il servizio potrà sospendere l'uso dell'abbonamento, anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore a trenta giorni consecutivi, e sarà prorogabile tacitamente, per uguale periodo di volta in volta, salvo disdetta da una delle due parti mediante preavviso di almeno quindici giorni.

L'ammontare dell'abbonamento è pagato anticipatamente.

La comunicazione è stabilita d'ufficio fra i due posti indicati nel contratto al momento preciso fissato di comune accordo: a questo scopo gli uffici devono regolare le altre conversazioni in maniera che la linea sia libera al momento stabilito.

Le conversazioni urgentissime interrompono le conversazioni in abbonamento dopo la prima unità.

Art. 143.

Le unità di conversazioni in abbonamento non usufruite a causa d'interruzione del servizio potranno essere concesse, se le condizioni del lavoro lo permettano, in ora posteriore a quella stabilita nel contratto, ma non oltre il termine dell'orario notturno.

Gli abbonamenti sulle linee internazionali sono inoltre soggetti alle condizioni stipulate nelle relative convenzioni.

Le conversazioni in abbonamento dovranno sempre aver luogo fra i due apparecchi indicati nel contratto.

Quando una conversazione in abbonamento non possa effettuarsi per guasti di linee o per altre cause inerenti al servizio, l'utente avrà diritto alla restituzione di tanti trentesimi dell'abbonamento quanti sono i giorni in cui la conversazione non ha potuto aver luogo, meno i primi tre.

Art. 144.

Sono ammesse prenotazioni per conversazioni ad ora fissa.

Il Ministero nel decreto previsto dall'art. 234 della legge, potrà stabilire riduzioni speciali, entro i limiti fissati dallo stesso articolo, per le prenotazioni ad ora fissa accordate alla stampa.

Le prenotazioni suddette vengono stabilite se le linee trovansi in efficienza o se all'ora prefissata non vi siano richieste giacenti di conversazioni urgenti.

Chi ha ottenuto una prenotazione ad ora fissa, sempre che le condizioni della linea lo consentano, ha diritto di preferenza sulle altre richieste di conversazioni urgenti o urgentissime che fossero giacenti, quando dichiari di convertire la prenotazione in richiesta di conversazione urgente o urgentissima.

Art. 145.

I collegamenti diretti alle centrali interurbane sono soggetti, ove esistano reti urbane, alla tariffa di abbonamento urbano stabilita per la categoria prima con l'aumento del 20 %.

I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa che verrà stabilita con provvedimento ministeriale.

Sono a carico dell'utente le spese di impianto e manutenzione della linea, che rimane di proprietà dell'esercente.

Art. 146.

I collegamenti diretti ai centralini interurbani ove esiste rete urbana sono convogliati di preferenza nei cavi dell'esercente il servizio.

Tale norma si applica alle linee private che le Amministrazioni governative collegano ai centralini interurbani.

SEZIONE III. — *Tariffe per servizi speciali.*

Art. 147.

La tariffa per le commissioni telefoniche urgenti è tripla di quella stabilita per le commissioni ordinarie.

Art. 148.

Quando sono ammesse commissioni telefoniche redatte in lingua estera, è dovuta per le commissioni suddette la tassa doppia di quella stabilita per le commissioni in lingua italiana.

Art. 149.

Alle commissioni telefoniche si applica la sopratassa di cui all'art. 224 della legge.

CAPO V.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI PER NUOVI IMPIANTI TELEFONICI.

SEZIONE I. — *Impianti riguardanti Comuni singoli.*

Art. 150.

I Comuni o gli altri Enti che intendono valersi delle disposizioni dell'art. 239 della legge dovranno avanzare domanda al concessionario telefonico della zona.

Questi determina il tracciato delle linee e le modalità dell'impianto, ed esegue la relativa perizia di spesa, che dovrà comunicare al Comune o all'Ente che ha richiesto l'impianto.

Art. 151.

Il concessionario potrà subordinare l'esecuzione dell'impianto alla condizione che per tutta la durata della concessione i Comuni o gli Enti interessati forniscano gratuitamente i locali adattati per gli uffici.

Il concessionario è tenuto ad iniziare i lavori entro un mese dall'avvenuto versamento dell'intero concorso di spesa a carico del Comune o dell'Ente richiedente.

SEZIONE II. — *Impianti interessanti il territorio totale o parziale di una Provincia.*

Art. 152.

Le Provincie che intendono valersi delle disposizioni dell'art. 240 della legge dovranno presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, corredata dal regolare progetto tecnico-finanziario che il concessionario telefonico, territorialmente competente, è tenuto a compilare su richiesta della Provincia, la quale ne rimborserà la spesa.

Il progetto può anche comprendere il riordinamento degli impianti esistenti, ed il cambiamento dei sistemi di commutazione.

Art. 153.

L'assunzione totale o parziale, da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici, degli interessi sul mutuo contratto dalla Provincia, è deliberata con decreto del Ministro per le comunicazioni, tosto che la Provincia avrà ottenuto il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti o da altro istituto mutuante.

Art. 154.

Se occorrerà un progetto supplementare o se il mutuo già assunto si rivelasse insufficiente, per causa di forza maggiore, nel corso dei lavori, per la concessione del mutuo suppletivo si seguiranno le norme stabilite per il mutuo principale.

Art. 155.

La erogazione delle somme accantonate verrà eseguita gradualmente dall'istituto mutuante al concessionario, su richiesta di quest'ultimo, e previo nulla osta del Ministero delle comunicazioni, secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 156.

In dipendenza dell'esecuzione dell'esercizio degli impianti, le Provincie ed i Comuni non possono richiedere nè indennità nè canoni per l'appoggio degli impianti stessi o per l'occupazione delle proprietà provinciali e comunali.

Art. 157.

Nessun concorso alle spese per l'esercizio e la manutenzione degli impianti può essere preteso dal concessionario da parte delle Provincie e dei Comuni, fuorchè quello della fornitura gratuita dei locali eventualmente occorrenti per l'impianto degli uffici, salvo che i Comuni o le Provincie non esigano orari di ufficio più lunghi del normale o prestazioni speciali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 158.

Per l'esercizio delle linee fonotelegrafiche si applicano le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Dette linee saranno escluse dal servizio telefonico a mano a mano che le comunicazioni tra gli stessi centri potranno essere eseguite mediante linee del concessionario telefonico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. 1199.

Modificazione all'art. 6 del regolamento per la circolazione su alcune autostrade.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti 27 maggio 1926-IV, n. 1040; 23 agosto 1929-VII, n. 1641; 29 febbraio 1932-X, n. 518; 30 novembre 1933-XII, n. 2415; 16 maggio 1935-XIII, n. 1086; e 27 febbraio 1936-XIV, n. 785, con i quali vennero rispettivamente approvati i regolamenti per la circolazione sulle autostrade seguenti: Milano-Laghi; Napoli-Pompei; Brescia-Bergamo; Milano-Torino; Venezia-Padova; Firenze-Lucca verso Viareggio;

Visto l'art. 23 del Nostro decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, che approva le norme per la tutela della strada e per la circolazione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 6 dei regolamenti per la circolazione sulle autostrade Milano-Laghi; Napoli-Pompei; Brescia-Bergamo; Milano-Torino; Venezia-Padova e Firenze-Lucca verso Viareggio, rispettivamente approvati con i decreti Reali 27 maggio 1926-IV, n. 1040; 23 agosto 1929-VII, n. 1641; 29 febbraio 1932-X, n. 518; 30 novembre 1933-XII, n. 2415; 16 maggio 1935-XIII, n. 1086; e 27 febbraio 1936-XIV, n. 785, è abrogato, e sostituito dal seguente:

« Art. 6. — È vietato fermarsi sull'autostrada salvo nei casi di urgenti riparazioni o di forza maggiore, nei quali l'autoveicolo e l'eventuale rimorchio devono essere immediatamente condotti, o, se necessario, spinti entro il più breve tempo, sul margine estremo destro della carreggiata stradale, in modo da ridurre al minimo possibile la durata dell'ingombro alla circolazione, lasciando sulla sinistra la maggiore larghezza libera di carreggiata ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale-telegrafica;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni, riguardante la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, che stabilisce che il presidente dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici entra a far parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi in qualità di membro effettivo;

Visto il R. decreto 20 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1941-XIX, registro n. 23 Ufficio riscontro poste, foglio 39, con il quale il Consigliere nazionale dott. Arnaldo Fioretti è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici in qualità di presidente, in sostituzione della Eccellenza il cav. di gr. cr. avv. Senatore Roberto De Vito, nominato con R. decreto 9 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1936-XIV, reg. 13 Ufficio riscontro poste, foglio 137, e riconfermato nella carica con successivo R. decreto 27 gennaio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1938-XVI, registro 3, foglio 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° ottobre 1941-XIX, il Consigliere nazionale dott. Arnaldo Fioretti è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi in qualità di membro effettivo, in base all'art. 3 del R. decreto 28 maggio 1936, n. 1047, in sostituzione della Eccellenza il cav. di gr. cr. avv. Senatore Roberto De Vito, che in pari data cessa dalla carica stessa.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1941-XX
Registro n. 25 Ufficio riscontro poste, foglio n. 252. — RISTUCCIA

(4396)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 agosto 1941-XIX.

Trattamento economico ai salariati statali non di ruolo richiamati alle armi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, che apporta talune modifiche alle norme del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, e successive modificazioni, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i decreti interministeriali con i quali, di concerto col Ministero delle finanze, le varie Amministrazioni hanno disciplinato il trattamento da attribuire ai salariati non di ruolo dipendenti da esse e dagli Enti ad esse sottoposti, richiamati alle armi od arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Ritenuta la necessità di adeguare detto trattamento a quello praticato ai lavoratori dell'industria privata;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1940-XVIII, agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, richiamati alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'Amministrazione, abbiano contratto o contraggano arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N., sarà corrisposta — indipendentemente dall'anzianità di servizio e purchè alla data del presente decreto sussista ancora nei loro confronti un rapporto di lavoro con l'Amministrazione stessa — una gratificazione commisurata a 14 giornate della paga — esclusa ogni competenza accessoria — spettante all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario. Il premio suddetto, che non potrà, in ogni caso, essere corrisposto per un numero di giornate superiore a quello di effettiva assenza dal lavoro, è esteso, a decorrere dal 1° maggio 1941-XIX, anche ai salariati giornalieri, ad eccezione di quelli assunti per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni in un anno.

Al personale salariato non di ruolo verrà corrisposta, con effetto dal 1° maggio 1941-XIX e per l'intera durata del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario, oltre al trattamento sopraindicato, l'aggiunta di famiglia, eventualmente spettante, a termini dell'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, alle condizioni e con le limitazioni in esso previste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1941-XX
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 337. — LESEN

(4408)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società The Little English Tea Room, con sede a Santa Margherita Ligure.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società The Little English Tea Room, con sede a Santa Margherita Ligure;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 21 agosto 1940, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società The Little English Tea Room, con sede a Santa Margherita Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

(4401)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1941-XX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Pesaro;

Vista la deliberazione 11 maggio 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche dell'art. 4 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pesaro nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Pesaro, è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4400)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1941-XX.

Disciplina delle macinazioni di cereali e leguminose effettuate dagli esercenti i molini che producono sfarinati esclusivamente per le proprie necessità familiari ed aziendali e non classificati ai sensi del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1890.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Ritenuta la necessità, per causa derivante dall'attuale stato di guerra, di disciplinare e controllare rigorosamente le macinazioni dei cereali e leguminose effettuate dagli esercenti i molini che producono sfarinati esclusivamente per le proprie necessità familiari ed aziendali e non classificati ai sensi del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1890;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti molini che producono sfarinati di cereali e leguminose esclusivamente per proprie necessità familiari ed aziendali e non classificati ai sensi del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1890, debbono fermare l'attività dei propri impianti e non possono successivamente effettuare macinazioni, se non nei limiti delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I Comuni nei cui territori trovinsi i molini predetti debbono, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sottoporre a piombatura gli impianti essenziali dei molini di cui al precedente articolo, al fine di impedirne tutte le macinazioni.

Art. 3.

Gli esercenti i molini predetti, per produrre gli sfarinati occorrenti per i fabbisogni familiari ed aziendali, di volta in volta che se ne presenti la necessità, debbono chiedere l'autorizzazione ai Comuni competenti a cura dei quali saranno spiombati gli impianti necessari, che saranno sottoposti a nuova piombatura dopo che avranno avuto luogo le macinazioni autorizzate.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo sarà concessa previa presentazione della scheda di macinazione, prevista dal decreto Ministeriale 12 luglio 1941-XIX per tutti i quantitativi di grano, segale, orzo e granoturco.

Per ogni partita di cereali di cui è stata chiesta l'autorizzazione per la macinazione, i Comuni dovranno accertarsi che la quantità da macinare corrisponda esattamente a quella segnata dall'esercente il molino interessato sulla scheda di macinazione e dovrà convalidare con il proprio visto l'esattezza dei dati registrati. Il visto predetto sostituisce la firma del gestore del molino di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale del 12 luglio 1941-XIX.

Le autorizzazioni saranno concesse sino alla concorrenza massima dei quantitativi indicati sul frontespizio della scheda di macinazione e limitatamente a quelli occorrenti per il consumo familiare e gli usi zootecnici.

Art. 5.

Ove necessario, i Comuni faranno eseguire le macinazioni alla presenza di un proprio incaricato e in orari prestabiliti.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1941-XX

Il Ministro: TASSINARI

(4419)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 8 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1941-XIX, n. 1134, concernente la concessione, a carico dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione.

(4413)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	314106	17,50	Spillere *Lorenzo* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre De Lorenzi Emma ved. di Spillere Giacomo, dom. a Padova.	Spillere *Renzo* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre De Lorenzi Emma ved. di Spillere Giacomo, dom. a Padova.
Id. Id.	333938 309067	105 — 252 —	Arduini Luciano di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Como.	Arduini Luciano di *Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Como.
Cons. 3,50 % (1906)	689010	35 —	Mazzola Eugenia fu Felice, nubile, dom., a Torino, con usufrutto a Gaido *Teresa* fu Giacomo, dom. a Torino.	Mazzola Eugenia fu Felice, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a Gaido *Maddalena-Caterina-Teresa* fu Giacomo, dom. a Torino.
Cons. 3,50 %	154054	1400 —	Chenuil Clementina di Andrea, moglie di Borgna *Tersillo* fu Placido, dom. in Asti, con vincolo dotale.	Chenuil Clemenza o Clementina di Andrea, moglie di Borgna *Edoardo-Tersillo* o *Tarsillo* fu Placido, dom. in Asti, con vincolo dotale.
P. N. 5 %	14332	1000 —	Marassi Corinna fu Giuseppe, moglie di Antola *Ninetto-Giuseppe* fu Prospero, dom. in Bologna; vincolato come dote della titolare.	Morassi Corinna fu Giuseppe, moglie di Antola *Giuseppe* fu Prospero, dom. in Bologna. Vincolato come dote della titolare.
P. R. 3,50 % (1934)	46892	924 —	Pavia *Luigia* fu Giuseppe, moglie di Sona Costanzo, dom. a Torino. Vincolato come dote della titolare.	Pavia *Francesca-Elisa-Maria-Giuditta* fu Giuseppe, moglie di Sona Costanzo, dom. a Torino. Vincolato come dote della titolare.
Rendita 5 %	146322	1485 —	Tamietti *Pia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre De Angelis Iginia fu Luigi ved. Tamietti, dom. a Biella (Vercelli).	Tamietti *Maria-Pia* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	87093	87,50	Toya *Domenica* fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Cattaneo Laura-Maria fu Antonio ved. Toya Matteo, dom. in Pinerolo (Torino).	Toya *Maria-Domenica-Margherita* fu Matteo, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	206401	700 —	Tappero Scolastica di Carlo, moglie di *Michelloni* dott. Torello, dom. in Volpiano (Torino).	Tappero Scolastica di Carlo, moglie di *Micheloni* dott. Torello, dom. in Volpiano (Torino).
P. R. 3,50 %	503435	147 —	Tusa *Paola* fu Giuseppe, dom. in Mistretta (Messina).	Tusa *Maria-Paola* fu Giuseppe, dom. in Mistretta (Messina).
Id.	52748	161 —	Tramontano Guerritore Massimo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Ferrarini *Anna* fu Luigi ved. Tramontano Guerritore, dom. a Siena. L'usufrutto vitalizio spetta a Ferrarini *Anna* fu Luigi ved. Tramontano Guerritore Pietro, dom. a Siena.	Tramontano Guerritore Massimo fu Pietro, minore sotto la patria podestà della madre Ferrarini *Emilia* fu Luigi ved. Tramontano Guerritore, dom. a Siena. L'usufrutto vitalizio spetta a Ferrarini *Emilia* fu Luigi vedova Tramontano Guerritore Pietro, dom. a Siena.
Cons. 3,50 % (1906)	256072 256483	175 — 70 —	Ortalda *Mattia* fu Domenico, dom. a Napoli.	Ortalda *Carlo-Mattia* fu Domenico, dom. a Napoli.
Id. Id.	330861 637144	700 — 770 —	Balestra *Francesco* fu Gio. Battista, dom. a San Remo.	Balestra *Andrea-Francesco* fu Gio. Battista, dom. a San Remo.
Id.	217200	140 —	Cantone *Michele* fu Giuseppe, dom. in Palermo.	Cantone *Michelangelo* fu Giuseppe, dom. in Palermo.
P. R. 3,50 % (1934)	130463	38,50	Oliveri Giovanna fu Leopoldo, moglie di Cantone *Michele*, dom. a Napoli.	Oliveri Giovanna fu Leopoldo, moglie di Cantone *Michelangelo*, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	42986	105 —	Darbelley Maria-Carla fu Fernando. Vincolata a tutto il 26° anno di età salvo il caso di matrimonio.	Darbelley Maria-Carla fu Fernando, *minorenne*, dom. a Torino. Vincolata fino a tutto il 26° anno di età salvo il caso di matrimonio.
P. R. 3,50 % (1934)	177823	840 —	*Vinio Riccardo* di Giuseppe, dom. a Tregnago (Verona).	*Vinco da Sesso Riccardo-Ernesto* di Giuseppe, dom. a Tregnago (Verona).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	40398	35 —	*Passanante* Angelo fu *Vincislao*, dom. a Serre (Salerno).	*Passannanti* Angelo fu *Vencislao*, dom. a Serre (Salerno)
P. N. 5 %	2576	140 —	Rigoni Antonietta fu *Daniele*, moglie di Zenoni Pietro, dom. a Vespolate (Novara). Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Giudice Rosa fu Giuseppe ved. di *Daniele* Rigoni, dom. a Vespolate (Novara).	Rigoni Antonietta fu *Eustacchio-Daniele-Alberto* o *Daniele*, moglie di Zenoni o Zenone Pietro, dom. a Vespolate (Novara). Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Giudice Rosa fu Giuseppe ved. Rigoni *Eustacchio-Daniele, Alberto* o *Daniele*, dom. a Vespolate (Novara).
P. R. 3,50 %	293485	136,50	Giorgio Vincenzo e *Teresina*, minori sotto la tutela di Irene Nicola di Vincenzo, *Rachele* detta *Michelina*, nubile, Pasquale, figli del fu Nicola ed eredi indivisi dell'avo Giorgio Emidio fu Nicola, dom. a Melfi (Potenza). Con usufrutto a *Bozzoni Pasqualina* di Andrea, ved. di Giorgio Emidio, dom. a Melfi.	Giorgio Vincenzo e *Maria Teresa*, minori sotto la tutela di Irene Nicola di Vincenzo, *Rachele* o *Rachela detta Michelina*, nubile, Pasquale, figli del fu Nicola ed eredi indivisi dell'avo Giorgio Emidio fu Nicola, dom. a Melfi (Potenza). Con usufrutto a *Bozzone Maria-Pasqualina* di Andrea, ved. di Giorgio Emidio, dom. a Melfi.
Id.	292377	556,50	Giorgio Giovannina, moglie di Irene Nicola, Maria maritata a Di Vito Vincenzo, Antonio e Giuseppina moglie di Sassone Michele figli del fu Emidio ed eredi indivisi del padre, dom. a Melfi (Potenza). Con usufrutto vitalizio a *Bozzoni Pasqualina* fu Andrea, ved. di Giorgio Emidio, dom. a Melfi (Potenza).	Come contro. Con usufrutto vitalizio a *Bozzone Maria-Pasqualina* fu Andrea ved. di Giorgio Emidio, dom. a Melfi (Potenza).
Cons. 5 %	55717	120 —	Costa *Teresa* ed Eleonora fu Sebastiano, minori *sotto la patria potestà della madre Gagliardi Maria-Giovanna ved. Costa Sebastiano*, dom. a Cardinale (Catanzaro). Vincolata d'usufrutto a favore di Gagliardi Maria Giovanna fu Francesco ved. Costa.	Costa *Maria Teresa* ed Eleonòra fu Sebastiano, minori, *sorelle consanguinee, la prima sotto la tutela di Gagliardi Maria Giovanna ved. Costa, e la seconda sotto la patria potestà di quest'ultima, di lei madre*, dom. in Cardinale (Catanzaro). Con usufrutto come contro.
Buoni Tesoro (1940)	713 Serie 5ª	Capitale 3000 —	Platania Gaetana, *Vincenzina* e Francesco fu Filippo, minori sotto la patria potestà della madre De Luca Maria ved. Platania.	Platania Gaetana, *Anna-Vincenza* e Francesco fu Filippo, minori ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	91230	14 —	*Fogni* Raffaele di Luigi, dom. a Staffolo (Ancona).	*Togni* Raffaele di Luigi, dom. a Staffolo (Ancona).
Cons. 3,50 % (1906)	741990	350 —	Lombardi *Cesira* fu Giuseppe, vedova di Ferrero Giuseppe, dom. a Torino.	Lombardi *Maria-Barbara-Cesarina* fu Giuseppe ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	186015	986 —	Lombardi *Cesira* fu Giuseppe moglie di Regis Eugenio, dom. a Torino.	Lombardi *Maria-Barbara-Cesarina* fu Giuseppe ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4267)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 2 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 218, con il quale, la concessione temporanea della miniera di zolfo, denominata « Il Molino », sita in territorio del comune di Latera, provincia di Viterbo, confermata a favore del signor Temistocle Bousquet con decreto Ministeriale 28 ottobre 1939-XVII per tutta la durata prevista nel decreto originario di concessione e cioè fino al 31 dicembre 1977, è trasferita alla Società Anonima Mineraria Romana (M.A.R.), elettivamente domiciliata in Latera (Viterbo) presso Paolo Sottili.

Decreto Ministeriale 5 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni, foglio 128, con il quale, la concessione della facoltà di coltivare le sorgenti di acque termo-minerali, site in località Piazza Nizzola, del territorio del comune di Ischia (già Casamicciola), prov. di Napoli, accordata in perpetuo al signor Raffaele Ferrara fu Vincenzo con il decreto Ministeriale 12 giugno 1930, è trasferita alla signora Morgera Vittoria fu Cristoforo ved. Ferrara, domiciliata ad Ischia.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 225, con il quale la concessione della miniera di petrolio denominata « De Gasperis », sita in località Pozzo Canale, in territorio del comune di Tocco Casauria, prov. di Pescara, accordata per anni cinquanta a decorrere dal 22 maggio 1936-XIV al signor Venanzio di Giulio fu Federico con decreto Ministeriale 22 maggio 1936-XIV, trasferita al signor Scarfoglio Carlo fu Edoardo con decreto Ministeriale 11 marzo 1937-XV, è trasferita all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), elettivamente domiciliata nel comune di Tocco Casauria (Pescara), presso il cantiere A.G.I.P.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 134,

con il quale, la quota di compartecipazione spettante al signor Patti Antonio fu Stefano sulla concessione perpetua della miniera di salgemma, denominata « Patti Ragusa Cannella » (18 tumoli), sita nel territorio del comune di Cattolica Eraclea, prov. di Agrigento, è trasferita ed intestata al signor Messina Giovanni fu Pietro, domiciliato a Cattolica Eraclea.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 204, con il quale, la quota di compartecipazione spettante al signor Antonino Cannella sulla concessione perpetua della miniera di salgemma denominata « Patti Ragusa Cannella » (18 tumoli), accordata in perpetuo con il decreto Ministeriale 1° luglio 1933, è trasferita ed intestata al sig. Mendola Filippo, domiciliato in Agrigento, presso l'avv. Giovanni Sinatra.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 205, con il quale, la quota di compartecipazione spettante al signor Antonino Cannella sulla concessione perpetua della miniera di salgemma denominata « Patti Giusto Cannella » (4 tumoli), accordata in perpetuo ai condomini con il decreto Ministeriale 31 agosto 1933, è trasferita ed intestata al signor Mendola Filippo, domiciliato in Agrigento, presso l'avv. Giovanni Sinatra.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 206, con il quale la quota di compartecipazione spettante al signor Antonino Cannella sulla concessione perpetua della miniera di salgemma denominata « Patti Cannella » (6 mondelli), accordata in perpetuo con il decreto Ministeriale 1° luglio 1933, è trasferita ed intestata al signor Mendola Filippo, domiciliato in Agrigento, presso l'avv. Giovanni Sinatra.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 163, con il quale le concessioni di petrolio e gas idrocarburati « Petroliara », compresa la zona di ampliamento accordata con decreto Ministeriale 18 maggio 1925, in territorio dei comuni di S. Giovanni Incarico, Falvaterra e Ceprano, prov. di Frosinone, e « Farnesina », in territorio del comune di Pico, prov. di Frosinone, sono confermate fino al 1° gennaio 1950 a favore della Società Petroli d'Italia, con sede in Milano, alle stesse condizioni di cui alla convenzione 27 settembre 1921, resa esecutiva con il decreto Ministeriale 15 ottobre 1921.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 207, con il quale l'area della concessione di lignite denominata « Le Carpinete », in territorio del comune di Cavriglia, prov. di Arezzo, è ampliata da Ha. 19,22,12 (ettari diciannove, are ventidue e centiare dodici) ad ettari 96,06 (ettari novantasei e are sei).

(4403)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (I.R.I.) - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il 1° dicembre 1941-XX, incominciando alle ore 10, si procederà, presso la sede del Consorzio in Roma, via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) Estrazione a sorte di:

n. 6.027 titoli di 1 obbligazione
» 1.250 » » 5 obbligazioni
» 2.600 » » 10 »
» 595 » » 25 »
» 790 » » 50 »

in totale n. 11.262 titoli, rappresentanti 92.652 obbligazioni per il capitale nominale di L. 46.326.000;

b) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941-XIX.

L'estrazione dei predetti titoli verrà effettuata giusta le norme e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre 1933-XII, n. 259.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1941-XX

(4392) *Il presidente*: V. AZZOLINI

Preavviso riguardante il sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè l'estrazione di titoli per il rimborso. Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che nei giorni 1° dicembre 1941-XX e seguenti, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) Estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione — di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

b) Estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione — di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

c) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione, e cioè di:

n. 3.519 titoli di 1 obbligazione
» 900 » » 5 obbligazioni
» 1.600 » » 10 »
» 405 » » 25 »
» 405 » » 50 »

in totale n. 6.829 titoli, rappresentanti 54.394 obbligazioni per il capitale nominale di L. 27.197.000.

Poichè i titoli di 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli di una, cinque e dieci obbligazioni, si considereranno sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli di 50 obbligazioni estratti, i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione;

d) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, e cioè:

n. 8.219 titoli di 1 obbligazione
» 1.360 » » 5 obbligazioni
» 3.400 » » 10 »
» 215 » » 25 »

in totale n. 13.194 titoli, rappresentanti 54.394 obbligazioni per il capitale nominale di L. 27.197.000;

e) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941-XIX.

Le operazioni di sorteggio, di cui sopra è cenno, verranno effettuate giusta le norme e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 9 novembre 1933-XII, n. 259.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte per l'assegnazione delle carte ferroviarie nonchè i numeri dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 7 novembre 1941-XX

(4393) *Il presidente*: V. AZZOLINI

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA'

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), ed obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione). Distruzione di titoli.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1941-XX, con inizio alle ore 17, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 6 % della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile* 1928-VI:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941-XIX;

2) Estrazione a sorte di:

n. 136 titoli di 5 obbligazioni
» 203 » » 10 »
» 35 » » 50 »

in totale n. 374 titoli, rappresentanti 4460 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.230.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 5310 per nominali L. 2.655.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 4460 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 28.965 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 aprile 1928 con la Società Laziale di Elettricità.

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 4ª *emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 4 *maggio* 1929-VII:

Estrazione a sorte di n. 30 titoli di cinquanta obbligazioni rappresentanti 1500 obbligazioni per nominali L. 750.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 2350 per nominali L. 1.175.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1500 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di 34.000 obbligazioni per il capitale nominale di L. 17.000.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 5ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 26 *maggio* 1931-X:

1) Distruzione di titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941-XIX;

2) Estrazione a sorte di n. 464 titoli decupli rappresentanti 4640 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.320.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 6ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 2 *settembre* 1932-X:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941-XIX;

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 634 titoli di 10 obbligazioni
» 158 » » 25 »

in totale n. 792 titoli, rappresentanti 10.290 obbligazioni per il capitale nominale di L. 5.145.000.

e) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 7ª *emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 2 *giugno* 1937-XV:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941-XIX;

2) Estrazione a sorte di n. 233 titoli decupli, rappresentanti 2330 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.165.000.

f) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 8ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 5 *marzo* 1938-XVI:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941;

2) Estrazione a sorte di n. 228 titoli decupli, rappresentanti 2280 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.140.000.

g) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 9ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 3 *giugno* 1939-XVII:

Estrazione a sorte di n. 124 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3100 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.550.000.

h) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 10ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 19 *aprile e* 21 *ottobre* 1941-XIX:

Estrazione a sorte di n. 19 titoli da 25 obbligazioni rappresentanti 475 obbligazioni per il capitale nominale di L. 237.500.

i) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *« Telefonica » della* 1ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 29 *novembre* 1929-VIII:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941-XIX;

2) Estrazione a sorte di n. 320 titoli decupli, rappresentanti 3200 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.600.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 3200 obbligazioni, in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 21.600 obbligazioni, effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 novembre 1929 con la Società Telefonica delle Venezie (TEL.VE.).

l) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *« Telefonica » della* 2ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 31 *ottobre* 1930-IX:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941-XIX;

2) Estrazione a sorte di n. 300 titoli decupli, rappresentanti 3000 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.500.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 5000 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 3000 obbligazioni, in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 26.000 obbligazioni effettuato in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 30 dicembre 1930 con la Società Telefonica delle Venezie (TEL.VE.).

m) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *« Telefonica » della* 3ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 25 *luglio* 1932-X:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941;

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 250 titoli di 1 obbligazione
» 450 » » 5 obbligazioni
» 1.000 » » 10 »
» 300 » » 25 »

in totale n. 2.000 titoli, rappresentanti 20.000 obbligazioni per il capitale nominale di L. 10.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1941-XX

Il presidente: V. AZZOLINI

(4394)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del concorso a n. 40 prêmi in denaro per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 23 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1941-XIX, registro n. 13 Finanze, foglio n. 57, relativo al concorso a n. 40 premi in denaro per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e documenti di cui all'art. 2 del citato decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 23 giugno 1941-XIX, è prorogato al 30 novembre 1941-XX.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il commissario generale per la pesca
G. RICCI

(4405)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Autorizzazione all'assunzione in servizio dei primi 5 candidati risultati idonei dopo i vincitori del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, nonchè dei primi 30 candidati che risulteranno idonei dopo i vincitori del concorso a 300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali 28 gennaio 1941-XIX, nn. 2307 e 2308, e 25 marzo 1941-XIX, n. 2906;
Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 27465/1306.3.12.1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX;
Udito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. I primi 5 candidati risultati idonei dopo i vincitori del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, bandito con decreto Ministeriale 28 gennaio 1941-XIX, n. 2307, nonchè i primi 30 candidati che risulteranno idonei dopo i vincitori nel concorso a 300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, bandito con decreto Ministeriale 28 gennaio 1941-XIX, n. 2308, possono essere assunti a ruolo.

2. A favore dei chiamati alle armi, in aggiunta ai posti ad essi riservati col decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX, n. 2906, vengono riservati 5 posti di sottocapo in prova delle stazioni e 30 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Roma, addì 21 ottobre 1941-XIX

(4406) *Il Ministro*: HOST VENTURI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova del Real corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;
Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII con il quale è stato bandito il concorso a 12 posti di alunno d'ordine in prova del Real corpo del Genio civile;
Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1940-XIX e 22 aprile 1941-XIX, con i quali sono state apportate varianti al concorso stesso;
Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con il decreto Ministeriale 21 maggio 1941-XIX e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) del Real corpo del Genio civile di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse:

1. Scagliola Pio . . . . con punti 17,33
2. Bernardoni Gino . . . . » » 17,14
3. Ruggiero Tommaso . . . . » » 16,83
4. Cardillo Salvatore, ex combattente . » » 16,50
5. Calcagnini Ercole . . . . » » 16,12
6. Fasoli Mario . . . . » » 16,08
7. Rossi Pio . . . . » » 15,87
8. Benedetti Guglielmo, ex combattente . » » 14,86
9. Tonin Ferdinando . . . . » » 14,86
10. Spadaro Oreste, ex combattente . . » » 14,39
11. D'Ambra Enrico, ex combattente . . » » 14,14
12. Cozza Edoardo . . . . » » 14,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1. Scagliola Pio . . . . con punti 17,33
2. Bernardoni Gino . . . . » » 17,14
3. Ruggiero Tommaso . . . . . . » » 16,83
4. Cardillo Salvatore, ex combattente . » » 16,50
5. Benedetti Guglielmo, ex combattente . » » 14,86
6. Spadaro Oreste, ex combattente . . » » 14,39

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Calcagnini Ercole.
2. Fasoli Mario.
3. Rossi Pio.
4. Tonin Ferdinando.
5. D'Ambra Enrico, ex combattente.
6. Cozza Edoardo.

Roma, addì 30 agosto 1941-XIX

(4407) *Il Ministro*: GORLA

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1939-XVIII, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

1) Coralli Marina . . . . . punti 59,122 su 100
2) Della Bona Lucia . . . . . » 58,935 »
3) Rovea Luigina Matilde . . . . » 56,250 »
4) Pina Adele . . . . » 55,965 »
5) Bortolotti Agnese . . . . . » 55,809 »
6) Bonomi Celeste . . . . . . » 55,093 »
7) Quarantani Maria . . . . . » 54,871 »
8) Davo Maria . . . . » 54,311 »
9) Fasanini Caterina . . . . . » 54,185 »
10) Alberti Adelina . . . . . . » 54,061 »
11) Grassi Andreina . . . . . . » 53,621 »
12) Cavagna Lea . . . . » 53,589 »
13) Rostiti Anna . . . . » 53,372 »
14) Moreschi Paola . . . . . . » 53,027 »
15) Tiraboschi Irene . . . . . . » 52,873 »
16) Scardigli Giuseppina . . . . . » 52,748 »
17) Pighetti Luigina . . . . . . » 52,746 »
18) Maffeis Cesira . . . . . . » 52,497 »
19) Cabassi Cesarina . . . . . . » 52,092 »
20) Gelpi Anna Maria . . . . . » 51,155 »
21) Vanni Linda . . . . » 51,153 »
22) Albertini Clamer Anna . . . . » 50,839 »
23) Tilola Giovanna . . . . . . » 50,809 »
24) Marini Vincenza . . . . . . » 50,498 »
25) Bonomi Regina . . . . . . » 50,311 »
26) Mazzucchelli Maria . . . . . » 50,309 »
27) Leali Pasqua . . . . » 49,122 »
28) Oneda Maria . . . . » 48,500 »
29) Adami Bruna . . . . » 48,373 »
30) Pizzamiglio Maria . . . . . » 48,247 »
31) Marini Luigia Bresciani . . . . » 48,187 »
32) Cominotti Francesca . . . . . » 47,592 »
33) Bregoli Domenica . . . . . . » 47,589 »
34) Mattei Francesca . . . . . . » 47,531 »
35) Bonassi Emilia . . . . . . » 47,312 »
36) Danesi Isabella . . . . . . » 47,280 »
37) Bedeschi Dora . . . . » 47,152 »
38) Bortolotti Angela . . . . . . » 47,122 »
39) Gasparini Lucrezia . . . . . » 46,496 »
40) Rossi Dolores . . . . » 46,246 »
41) Laffranchi Vittoria . . . . . » 45,560 »
42) Coltro Antonietta . . . . . . » 45,531 »
43) Bianchini Celeste Casali . . . . » 45,496 »

44) Gardoni Emilia . . . . . punti 45,248 su 100
45) Padoan Rosina . . . . . . » 44,934 »
46) Lucini Maria . . . . » 44,686 »
47) Marchesini Teresa . . . . . » 43,715 »
48) Polonioli Teresa . . . . . . » 41,374 »
49) De Maria Orsola . . . . . . » 40,811 »
50) Brunetti Rosa . . . . . . » 39,874 »
51) Cortesi Luisa . . . . » 39,250 »

Si dispone che la sopratrascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 28 agosto 1941-XIX

Il prefetto: CIOTOLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1939-XVIII, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII le seguenti ostetriche che sono, quindi, designate per la nomina nella condotta a fianco indicata:

1) Coralli Marina, Orzivecchi;
2) Della Bona Lucia, Lumezzane (1ª condotta);
3) Rovea Luigina, Carpenedolo (2° reparto);
4) Pina Adele, Rovato (2ª condotta);
5) Bortolotti Agnese, Darfo (Gorzone);
6) Bonomi Celeste, Vobarno (1ª condotta);
7) Quarantani Maria, Roccafranca (Ludriano);
8) Davo Maria, Valsaviore (2ª condotta);
9) Fasanini Caterina, Edolo (2ª condotta);
10) Alberti Adelina, Pertica Alta-Pertica Bassa;
11) Grassi Andreina, Ossimo.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 28 agosto 1941-XIX

(4336) *Il prefetto*: CIOTOLA

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1939, n. 39519, col quale veniva bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939 in Comuni di questa Provincia;
Visto il decreto Ministeriale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso con sede in Roma;
Vista la graduatoria stabilita dalla predetta Commissione con verbale 6 ottobre 1941;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1939:

1. Malafarina Maria . . . . voti 51,69/100
2. Giannelli Norma . . . . » 50,78/100
3. Majuri Maria . . . . » 48,94/100
4. Maggio Annina . . . . » 48,48/100
5. Dall'Olio Maria . . . . » 48,03/100
6. Baldino Restituta . . . . » 47,94/100
7. Bolognesi Natalia . . . . » 47,50/100
8. Coppola Teresa . . . . » 45,33/100
9. Lora Clelia . . . . » 44,78/100
10. Soncini Maria . . . . » 43,25/100
11. Angeletti Catanossi Gilda . . . . » 42,10/100
12. Zollo Antonia . . . . » 42,03/100
13. Bellucci Elvira . . . . » 41,56/100
14. Cinotti Giuseppina . . . . . . » 41,27/100
15. Bonavolontà Lucia . . . . » 40,37/100
16. Guadagni Fernanda . . . . » 35,40/100

Frosinone, addì 27 ottobre 1941-XIX

Il prefetto: PATERNÒ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale viene approvata la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di queste Provincia al 30 novembre 1939;
Viste le domande presentate dalle candidate risultate vincitrici, e l'ordine di preferenza delle sedi dalle medesime indicate;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra, e destinate a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Malafarina Maria, a Sgurgola;
2) Giannelli Norma, a Cassino (2ª condotta);
3) Maggio Annina, a Picinisco;
4) Dall'Olio Maria, ad Alatri (frazione Tecchiena);
5) Baldino Restituta, a Pastena;
6) Bolognesi Natalia, a Santopadre;
7) Coppola Teresa, a Roccadarce;
8) Lora Clelia, al Consorzio ostetrico Acquafondata-Viticuso;
9) Soncini Maria Zaira, a Vallemaio;
10) Bellucci Elvira, a S. Biagio Saracinisco;
11) Cinotti Giuseppina, a Falvaterra.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Frosinone, addì 27 ottobre 1941-XIX

(4388) *Il prefetto*: PATERNÒ

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.